Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Venerdì 6 Marzo — Numero 55

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. — AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE.

Il R. decreto 27 febbraio ultimo scorso che convoca il Collegio elettorale di Bobbio (Pavia 2°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri, porta, nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno,* il n. 48.

Il Numero **44** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo coll'articolo 13 della legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *H*, di raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

Visto il titolo II della legge 8 giugno 1874 n. 1947;

Visti l'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885 n. 3547; l'articolo 3 di quella 12 luglio 1888 n. 5515 e l'articolo 6 dell'altra 22 luglio 1894 n. 339;

Vista la sovracitata legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *H*;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

LEGGE
relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
TITOLO I.
DELLE TASSE SULLE ASSICURAZIONI.

Capo I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Art. 1, comma primo, legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Le assicurazioni fatte nello Stato, tanto da Società di qualunque specie, sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, e quelle eziandio fatte all'estero quando si debba farne uso nello Stato, o che concernano beni stabili o mobili esistenti nello Stato, o navi con patenti di nazionalità italiana, o merci trasportate dalle medesime, o, trattandosi di assicurazioni sulla vita, riguardino persone aventi domicilio nel Regno, andranno soggette alle tasse stabilite nel presente titolo.

Art. 2.

Art. 2 legge 8 giugno 1874.

I contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuova tassa se il contratto di assicurazione primitiva sia stato regolarmente registrato nel Regno. In caso contrario il contratto di riassicurazione va soggetto alle stesse tasse fissate nel presente titolo.

CAPO II.
Delle tasse sulle assicurazioni marittime.

Art. 3.

Art. 49 legge 6 dicembre 1885 n. 3547; art. 17 e 32 legge 8 giugno 1874. Art. 1 n. III, ultimo alinea, legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *II*.

Le tasse sulle assicurazioni marittime sono stabilite come segue:

I. Per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue, nelle quali il premio sia dichiarato, sarà dovuta la tassa una volta tanto, dell'1 per cento sullo ammontare del premio cumulato per la durata dell'assicurazione.

Per la determinazione dell'imponibile, la frazione di mille lire della somma assicurata sarà, per ciascuna operazione di assicurazione, elevata ad un migliaio intiero, ed il premio sarà ragguagliato alla somma così arrotondata.

II. Per le assicurazioni marittime mutue, nelle quali il premio non sia dichiarato, la tassa è stabilita per una volta tanto in lire 1 per ogni migliaio di somma assicurata.

La frazione di mille lire della somma assicurata sarà per ciascuna operazione di assicurazione considerata come un migliaio completo.

III. Le tasse di che ai numeri I e II vanno soggette all'aumento di due decimi.

Anche le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio alle disposizioni di questo articolo, quando, in ragione del tratto di mare e di terra da percorrersi, prevalga in esso il rischio marittimo.

Art. 4.

Art. 6 legge 8 giugno 1874.

Le assicurazioni di ogni genere di che all'articolo 3, contratte così dalle Compagnie come dai particolari, dovranno essere registrate, entro il termine di cinque giorni dalla loro stipulazione, in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione del nome dei contraenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi dei bastimenti e del capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola *in quovis* od altra equivalente.

Le assicurazioni stipulate all'estero dovranno essere registrate nel termine di due mesi dalla loro data se fatte in Europa, e di sei mesi se fuori di Europa.

La registrazione di cui in questo articolo sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

Art. 5.

Art. 7 legge 8 giugno 1874. Art. 49 legge 6 dicembre 1885.

La tassa, cui sono sottoposte dall'articolo 3 le assicurazioni marittime poste in essere da Associazioni di mutua assicurazione si applica per le assicurazioni nelle quali il premio non sia dichiarato, sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione resulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato od ai rispettivi accessori; e per quelle nelle quali il premio sia dichiarato, sull'ammontare cumulativo di questo premio, in ragione dell'intero valore anzidetto e della durata dell'assicurazione.

Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

I certificati ed altri recapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato, per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro cinque giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 4. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'Amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle eseguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

Art. 6.

Art. 8 legge 8 giugno 1874.

Le tasse dovute per le assicurazioni di che nell'articolo 3 dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione prescritta dagli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Art. 10 comma 1°, 2° e 3°, legge 8 giugno 1874.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate nell'articolo 3 della presente legge, e, quanto alle Compagnie o Società estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni operazione soggetta a tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del Tribunale civile del circondario.

Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, i direttori od amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'uffiziale incaricato dell'esazione della imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

Art. 8.

Art. 11 legge 8 giugno 1874.

I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa per l'articolo 3, od i corrispondenti, mandatari o rappresentanti dei commercianti esteri, saranno pure obbligati di tenere il repertorio per detti atti e di presentarlo a norma del precedente articolo 7.

I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, giusta l'articolo 3, in luogo della tenuta del repertorio, dovranno produrre all'uffizio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data.

Art. 9.

Art. 12 legge 8 giugno 1874.

Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicura-

zioni di che nell'articolo 3 saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, ed a presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa, in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 7.

Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo.

Art. 10.

Art. 25, primo comma, legge 8 giugno 1874, art. 6, legge 22 luglio 1894 n. 339.

Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia, a norma del successivo articolo 30, è dovuta per una volta tanto dalla Società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione provisti dall'articolo 3 la sopratassa nella misura del triplo della tassa aumentato di un quinto del triplo stesso qualora non pagassero la tassa nei modi o termini stabiliti dalla presente legge.

Art. 11.

Art. 21 e 22 legge 8 giugno 1874; art. 6 legge 22 luglio 1894.

Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 7, 8 e 9 si incorrerà in una pena di lire 120 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio. Ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 120 alle lire 1200.

È parimente punita colla multa di lire 120 la omessa presentazione in tempo utile dei detti repertori.

Art. 12.

Art. 23 legge 8 giugno 1874; art. 6 legge 22 luglio 1894.

Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei certificati, recapiti o repertori prescritti negli articoli 5, 7, 8, e 9, oltre alla sopratassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale si incorrerà nella pena di lire 120 per ogni atto non registrato.

La stessa pena di lire 120 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dall'articolo 4 e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui all'articolo 8.

CAPO III.

Delle tasse sulle assicurazioni diverse da quelle marittime.

Art. 13.

Art. 1 legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *H*.

Le tasse sulle assicurazioni diverse da quello contemplate nell'articolo 3 sono stabilite come appresso:

I. Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, quando, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre.

II. Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine):

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

III. Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

IV. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

Centesimi 40 se il premio annuale non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;
» 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;
» 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;
» 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;
» 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;
» 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;
» 5 se il premio ecceda le lire 10.

Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata, e quando l'assicurazione sarà fatta soltanto per una parte di anno la tassa sarà applicata sull'ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 14.

Art. 2 legge 8 agosto 1895.

Le tasse stabilite nell'articolo 13, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dallo assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore.

Art. 15.

Art. 3 legge 8 agosto 1895.

Nelle tasse stabilite dall'articolo 13, s'intendono compenetrate, per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società o Compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute sulle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiansi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata, di cui si servano le Società o Compagnie ed altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando, giusta l'articolo 3°, ultimo capoverso della presente legge, torni applicabile la tassa stabilita dall'articolo medesimo, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime.

Art. 16.

Art. 4 legge 8 agosto 1895.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 13, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno, entro venti giorni dalla data di esse, venire registrate all'ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

Per tale registrazione sarà contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni cento lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intiero.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una sopratassa uguale al triplo della tassa.

Art. 17.

Art. 5 legge 8 agosto 1895.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'articolo 13, e, quanto alle Compagnie, Società o ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, con le modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo, e, quanto alle assicurazioni di che al numero IV dell'articolo stesso, anche in ragione della diversa quotità della tassa, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, per i quali non sia dovuta la tassa ai termini dello articolo 2.

Eguali obblighi, e sotto l'osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo, e prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'articolo 23 del Codice di commercio.

Per le Società o ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovrà essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'articolo 13 e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'articolo 16.

Art. 18.

Art. 6 legge 8 agosto 1895.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denunzia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denunzia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunzie.

Parimenti, entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori, su cui è dovuta la tassa, risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 17, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa.

Art. 19.

Art. 7 legge 8 agosto 1895.

Le Società, Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'articolo 17, e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongono a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunzie di cui nell'articolo 18.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni, sarà proceduto a norma dell'articolo 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1874 n. 2077.

Per tale contravvenzione le Società, Compagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 20.

Art. 9 legge 8 agosto 1895.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 17, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registo, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensì nel registro medesimo, ma con l'indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, e dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 17, nella pena di lire 1000, in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi per i quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una sopratassa, mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dal presente capo e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite però della metà.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 21.

Per l'infrazione al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 17, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 21.

Art. 10 legge 8 agosto 1895.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunzie prescritte dall'articolo 18, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa della somma non denunziata.

Per le denunzie infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate, siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 17. Quest'altra pena non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

Le stesse pene, con la diminuzione però della metà, saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Società, Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzionali da essi agenti od incaricati commesse.

Indipendentemente dalle suindicate pene, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 18, renderà applicabile a carico delle Società, Compagnie ed altri assicuratori una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 22.

Art. 11 legge 8 agosto 1895.

Salve le contrarie convenzioni, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dal presente capo.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.

TITOLO II.

DELLA TASSA SUI CONTRATTI VITALIZI.

Art. 23.

Art. 4, 17 e 32 legge 8 giugno 1874.

I contratti vitalizi mediante una somma di denaro potranno farsi dalle Compagnie di assicurazione, sì nazionali che straniere che abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite, o per potere operare nel Regno, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia e presentino tutte le cautele che siano prescritte.

Si pagherà per tali contratti, e per una volta tanto, la tassa di cinquanta centesimi, oltre due decimi, per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie. La frazione di cento lire sarà computata per ciascun contratto di vitalizio come un centinaio intiero.

Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro cinque giorni dalla loro data, essere registrate presso l'Uffizio incaricato dal Governo della riscossione della tassa colle indicazioni che verranno stabilite da apposito Regolamento.

Saranno soggetti alla tassa di che nel presente articolo anche contratti vitalizi stipulati all'estero per polizza privata, quando concernano persone che hanno domicilio nel Regno, o dovranno essere registrati entro gli stessi termini stabiliti dall'articolo 4 per la registrazione delle assicurazioni marittime stipulate all'estero.

Art. 24.

Art. 4, art. 6, ultimo comma e art. 8 legge 8 giugno 1874.

La tassa poi contratti vitalizi stabilita coll'articolo precedente, dovrà pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta, e questa formalità sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sui contratti presentati.

Art. 25.

Art. 10, 12, 21, 22 e 23 legge 8 giugno 1874. Art. 6 legge 22 luglio 1894.

Le disposizioni degli articoli 7 e 9 relative al repertorio per le assicurazioni marittime e le corrispondenti sanzioni penali di che nei successivi articoli 11 e 12, primo alinea, si applicano ai contratti vitalizi contemplati nel presente titolo. Però, le Compagnie che, oltre a questi contratti, facciano assicurazioni marittime, come pure gli agenti di cambio, i sensali ed i mediatori di assicurazioni marittime e di contratti vitalizi potranno iscrivere le une e le altre operazioni in uno stesso repertorio.

Ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dall'articolo 23 sarà applicata la pena di lire 120.

TITOLO III.

DELLA TASSA SUI CAPITALI DELLE SOCIETÀ STRANIERE CHE FANNO NEL REGNO ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI

Art. 26.

Art. 13, 17 e 32 legge 8 giugno 1874. Art. 3 legge 12 luglio 1888 num. 5515.

Le Società straniere aventi rappresentanza o sede di esercizio nel Regno, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione vanno esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l'articolo 68 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, saranno invece soggette alla tassa annuale di una lira e centesimi cinquanta per ogni mille lire sovra tutti i capitali complessivi da esse destinati alle operazioni nello Stato indicate nella presente legge.

L'Amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà in ciascun anno la somma di essi capitali su cui la tassa dovrà essere liquidata, tenendo conto dell'importare delle operazioni che fecero nel decorso anno.

Nella determinazione dell'imponibile, la frazione di migliaio sarà computata come migliaio intiero.

Questa tassa è soggetta all'aumento di due decimi.

Art. 27.

Art. 14 e 18 legge 8 giugno 1874.

Il pagamento della tassa dovuta a' termini del precedente articolo si farà a trimestri maturati computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

Ove la Società straniera cessasse intieramente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovrà pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà aver avuto luogo la cessazione.

Art. 28.

Art. 25, secondo alinea, legge 8 giugno 1874; art. 6 legge 22 luglio 1894.

L'omesso o ritardato pagamento delle tasse di che nell'articolo 26, oltre i 20 giorni dalla scadenza del trimestre, dà luogo all'applicazione della sovratassa di tre decimi, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE SULLE ASSICURAZIONI, SUI CONTRATTI VITALIZI E SUI CAPITALI DELLE SOCIETÀ STRANIERE CHE FANNO NEL REGNO DETTE OPERAZIONI.

Art. 29.

Art. 5 legge 8 giugno 1874.

Non sarà data forza esecutiva alle sentenze delle Autorità giudiziarie straniere relative a contestazioni derivanti dalle operazioni accennate negli articoli 1, 2 e 23 se non si esibirà il certificato legale di essersi pagata la tassa nel termine fissato nella presente legge.

Art. 30.

Art. 15 e 24 legge 8 giugno 1874; Art. 6 legge 22 luglio 1894.

Le Società, Compagnie o Associazioni ed i privati che facciano operazioni di assicurazioni e le Compagnie che facciano contratti vitalizi dovranno, entro trenta giorni decorribili da quello della prima operazione, denunziare per iscritto all'uffizio del bollo o del registro del luogo nel quale hanno la loro sede principale:

1° La qualità delle operazioni che fanno;

2° La sede principale e quelle figliali o succursali;

3° Il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili.

Sono pure tenuti alla stessa denunzia all'uffizio del luogo ove hanno la loro residenza i rappresentanti, mandatari o corrispondenti di Case o Compagnie estere, sia per le operazioni da essi fatte nello Stato per conto dei loro committenti, sia per quelle fatte o datate dall'estero che concernano beni mobili od immobili posti nello Stato o navi di patente nazionale, o merci caricate sulle medesime; o che, trattandosi di assicurazioni sulla vita o di contratti vitalizi, riguardino persone domiciliate nel Regno.

Ove la prima operazione fosse fatta all'estero, la denunzia dovrà eseguirsi entro i termini stabiliti dall'articolo 4, per la registrazione delle assicurazioni marittime stipulate all'estero.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia di che nel presente articolo, s'incorrerà nella pena di lire 120.

Art. 31.

Art. 16 legge 8 giugno 1874; Art. 4 legge 8 agosto 1895.

I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidariamente responsabili colla Società che rappresentano per il pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Così pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle Case o commercianti esteri che facciano operazioni di che agli articoli 8, 5, 13 e 23 della presente legge, sono solidariamente responsabili colle parti per il pagamento delle tasse e delle penalità dovute.

Salvo il disposto del precedente articolo 16, ultimo capoverso, gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione di che nell'articolo 3, stipulati colla loro mediazione.

Art. 32.

Art. 20 legge 8 giugno 1874; art. 4 legge 8 agosto 1895.

Salvo il disposto del precedente articolo 16, saranno esenti dalla tassa di registro, secondo le norme stabilite dall'articolo 148 della legge relativa, i contratti di assicurazione e i contratti vitalizi di che agli articoli 1 e 23 della presente legge e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento.

Art. 33.

Art. 26 legge 8 giugno 1874.

Vi ha prescrizione:

1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate o per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

Art. 34.

Art. 27 legge 8 giugno 1874.

L'azione per il conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

Art. 35.

Art. 28 e 29 legge 8 giugno 1874.

Per la riscossione delle tasse e sovratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulla tassa di registro.

Contro la domanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi all'Intendenza provinciale di finanza. In questo caso dovrà l'Amministrazione rilasciare al reclamante la ricevuta del ricorso da esso fatto.

Art. 36.

Art. 30 legge 8 giugno 1874.

Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

Non potrà però l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 37.

Art. 31 legge 8 giugno 1874.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta al Tribunale civile del circondario nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene controverse.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38.

Art. 12 legge 8 agosto 1895.

Le tasse stabilite dall'articolo 13 saranno dovute anco per le polizze in corso al giorno in cui entreranno in vigore le disposizioni costituenti il capo III del titolo I, e ne sarà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche già si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura che era stabilita dalla legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, potranno rivalersi verso gli assicurati, colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 22, della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Egual diritto è riconosciuto nelle Società, Compagnie od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 16 relative alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze o quietanze dovrà essere osservato il disposto dall'articolo 17, ultimo capoverso.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **LII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1895, col quale si autorizzò il Comune di Pico ad applicare, nel detto anno, la tassa sul bestiame in base ad una tariffa, che eccede del 30 0[0, riguardo alle varie specie di animali, il limite massimo della tassa rispettivamente fissato dal regolamento della Provincia;

Veduta la deliberazione 4 dicembre 1895 di quel Consiglio comunale, con cui si domanda di applicare la tariffa nell'anno 1896;

Veduta la deliberazione 30 dicembre 1895 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del Comune di Pico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Pico di mantenere, nel 1896, la stessa tariffa della tassa sul bestiame autorizzata pel 1895 col sopra citato decreto del 1° settembre 1895 n. CCXVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **LVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 28 novembre 1895 n. 703, col quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì e fu incaricato il cav. Lorenzo Joannini Ceva di San Michele di reggere temporaneamente l'amministrazione di quell'Istituto, in qualità di Commissario Regio;

Veduta la relazione del Commissario Regio in data 24 gennaio 1896, dalla quale risulta che non solo è annientato tutto il patrimonio dell'Istituto, ma che sono anche intaccati i depositi a risparmio;

Veduta la deliberazione presa nell'adunanza generale dei soci del 18 febbraio 1896, con la quale fu respinta la proposta di rifondere il capitale perduto dell'Istituto;

Veduti gli articoli 26 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª) e 22 del regolamento 4 aprile 1889 n. 3290 (serie 3ª parte supplementare);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Mondovì è posta in liquidazione.

Art. 2.

Il liquidatore della Cassa di risparmio predetta sarà nominato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1896.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:***

Con R. decreto del 20 febbraio 1896:

Minervini cav. Gennaro, prefetto di 3ª classe a Caltanissetta, destinato alla provincia di Avellino.

Fanelli comm. Costantino, prefetto di 3ª classe a Teramo, collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda (L. 4500).

Con R. decreto del 23 gennaio 1896:

Cezza Giovanni, applicato di 3ª classe nel Consiglio di Stato, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, in seguito a sua domanda (L. 2000).

Con R. decreto del 19 gennaio 1896:

Brina Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda (L. 1000).

Revelli dott. Michelangelo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, in seguito a sua domanda.

Solarino Giovanni, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi.

Pistorio Antonio, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 26 gennaio 1896:

Poma Telesforo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda.

Marchisio Felice, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, accettate le dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 2 febbraio 1896:

Ercoliani dott. Lorenzo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a sua domanda.

Con R. decreto del 13 febbraio 1896:

Brina Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, in seguito a sua domanda.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO - DIVISIONE 1ª - SEZIONE 2ª

ELENCO *degli Attestati di Privativa industriale, di Prolungamento, Completivi, d'Importazione e Riduzione, rilasciati nel mese di* **GENNAIO** *1896.*

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni		GIORNO della presentazione della domanda	Attestato		Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
	della privativa principale	del prolungamento		Volume	Numero		
I. Agricoltura, industrie agricole ed affini.							
1. Aschenbrandt Heinrich, a Strasbourg (Germania).	6	»	26 dicem. 1895	79	197	40423	Poudre calcinée à base de cuivre et de chaux, servant contre les maladies des plantes.
2. Bizzarri Arnaldo fu Luciano & Basevi Angelo fu Moisè, a Roma.	2	»	21 id. »	79	179	40403	Perfezionamenti alle pompe per liquidi anticrittogamici o insetticidi e per scopi di disinfezione, inaffiamento o simili; *Pompa ampelofila.*
3. De Nemesszeghy Koloman, a Komorn (Ungheria).	1	»	27 id. »	79	220	40439	Perfectionnement aux ruches d'abeilles.
4. Fuchs Jean, a Portoferraio (Isola d'Elba).	15	»	14 id. »	79	224	40333	Procédé et appareil pour activer la croissance des plantes et pour détruire les microbes nuisibles, en particulier la phylloxera.
5. Gasch Adolf, a Grosskaniow (Gallizia).	6	»	14 id. »	79	226	40386	Processo per aumentare il reddito delle risaie mediante, la pesca metodica.
6. Pellegrino Giuseppe e Bernardo (F.lli), a Torino.	3	»	30 id. »	79	254	40500	Nuovo forno ed apparecchio per l'uccisione delle crisalidi e pel completo essiccamento dei bozzoli e per altri scopi.
7. Politi Custode, a Nidastore d'Arcevia (Ancona).	1	»	19 id. »	79	140	40398	Nuovo sistema di crivelli da applicarsi alle trebbie ed ai ventilatori da grano.
8. Warner Hein & Rathmann Otto, ad Amburgo (Germania).	1	»	13 id. »	79	135	40341	Apparecchio automatico distributore di foraggio.
II. Industrie alimentari ed affini.							
1. Brandstaedter Frédéric, a Louvain (Belgio).	3	»	6 dicem. 1895	79	78	40284	Innovations aux tamis plats à mouvements de va-et-vient ou oscillants circulaires.
2. Fabiani Filippo, a Roma . . .	»	1	28 id. »	79	209	40446	Miscela di caffè e zucchero ridotto in tavolette di diverse forme e grandezze, compresse o fuse ed in polvere, per facilitare l'impiego del caffè comune.
3. Moradelli Carl, a Monaco (Baviera).	»	1	27 id. »	79	208	40440	Distributeur à écoulement réglable pour blé et autres céréales granuleuses.
4. Schweitzer Christiand, a Eineville, Meurthe et Moselle (Francia).	6	»	13 id. »	79	134	40340	Nouveau moulin bluteur.
5. Società Anonima della Fonderia del Pignone, a Firenze.	3	»	2 id. »	79	86	40298	Perfezionamenti recati ai torchi orizzontali e verticali per paste alimentari.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
III. Arte mineraria e metallurgia.							
1. Fris Henry Ernest, David John & Lo Doux Carl, a Londra.	15	»	14 dicem. 1895	79	159	40365	Perfectionnements dans l'extraction du plomb uni à l'argent, à l'or ou à d'autres métaux, de la galène ou sulfure de plomb et de zinc ainsi que des mattes et des minerais réfractaires.
2. Guidi Filippo, a Roma. . . .	5	»	7 id. »	79	203	40292	Forno per trattamento dei metalli e riduzione dei medesimi dai loro minerali con sistema misto a combustibili già in uso ed a gas ossidrico.
3. Mond Ludwig, a Londra . . .	15	»	17 id. »	79	162	40368	Nouveau procédé de réduction de certains oxydes métalliques.
4. Piazza Giuseppe fu Gaetano e la Ditta Giuseppe Piazza e figlio, ad Aidone (Caltanissetta).	6	»	7 maggio 1895	79	61	38835	Caldaia di fusione di sterro di zolfo.
5. Villani Fabio, a Napoli . . .	1	»	3 dicem. 1895	79	130	40336	Processo elettrolitico di fabbricazione di un sale metallico all'anodo e di alcali caustico al catodo, col minimo dispendio di energia, allo scopo di precipitare sia un ossido metallico mescolando il sale coll'alcali, sia un carbonato metallico mescolando il sale coll'alcali caustico previamente saturato d'anidride carbonica.
IV. Lavorazione dei metalli, del legno e delle pietre.							
1. Boltri F.lli (Ditta), a Milano. .	3	»	2 dicem. 1895	79	127	40331	Nuova fucina portatile o fissa.
2. Gavi Giacomo Antonio fu Giuseppe, a Marsiglia (Francia).	3	»	23 id. »	79	207	40434	Sistema di seghe guarnite con diamanti (serrati a caldo) per la segatura dei marmi, delle pietre dure e dei metalli.
3. Hoyer Gustav, a Schönebeck °/E (Germania).	1	»	26 id. »	79	191	40416	Processo ed apparecchio per collegare a freddo tubi di lamiera.
4. Post Eugen Julius, a Colonia (Germania).	6	»	28 novem. 1895	79	122	40325	Procédé et appareil pour placage d'objets de toute espèce et de toute forme.
5. Schwarz Hans & C.ie (Ditta), a Basserdorf (Svizzera).	»	1	13 dicem. 1895	79	137	40343	Étau parallèle instantané (à serrage rapide).
6. Tickle William della Ditta R. G. Tickle & figlio, a Liverpool (Inghilterra).	15	»	28 novem. 1895	79	54	40250	Perfectionnements apportés aux machines à travailler le bois.
V. Generatori di vapore, motori, macchine diverse ed organi delle macchine.							
1. Bailly Emile, a Nancy (Francia).	6	»	13 dicem. 1895	79	157	40363	Broyeur à circonverteurs sphériques et à soufflerie à réglage facultatif.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni		GIORNO della presentazione della domanda	Attestato		Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
	della privativa principale	del prolungamento		Volume	Numero		
2. Costantini Girolamo, a Roma.	3	»	22 genn. 1895	79	71	38088	Macchine locomobili compressori ad esplosivi polvere, dinamite o zolfo solo o combinato.
3. Frezza Francesco di Giacomo, a Thiene (Vicenza).	3	»	13 dicem. 1895	79	142	40350	Modificazioni nel tracciamento e sviluppo della corsia nelle ruote a palette colpite per disotto, permettento di eliminare alcune delle cause di perdita del loro rendimento e quindi atta a favorire una migliore utilizzazione dell'energia cinetica posseduta dall'acqua che anima il motore.
4. Maillot Alfonso fu Antonio, a Roma.	1	»	26 id. »	79	213	40430	Automotore che ha per base l'utilizzazione della pressione del torchio idraulico mediante un sistema di leve (parallelogrammi) per ottenere un lavoro maggiore.
5. Mottura Enrico fu Agostino, a Torino.	»	3	27 id. »	79	240	40495	Frein-couronne, ou disposition mécanique pour produire des résistances par le frottement, ou pour utiliser la résistance due au frottement pour des buts ou moyens d'action.
6. Pattison C. e T. T. (Ditta), a Napoli.	1	»	26 ottobre 1895	79	62	40022	Generatore da vapore a tubi di acqua sistema, *C. & T. T. Pattison*, per motrici, marine, fisse e locomobili.
7. Detta.	1	»	18 dicem. 1895	79	180	40404	Caldaia a tubi d'acqua verticali e subverticali, tipo *C. & T. T. Pattison*.
8. Prall William Edgard, a Washington (S. U. d'America).	6	»	17 id. »	79	172	40394	Perfectionnements dans les moteurs à eau chaude.
9. Raworth John Smith, a Streatham, Surrey (Inghilterra).	6	»	27 id. »	79	219	40438	Perfectionnements dans les machines à vapeur.
10. Reisinger Jos., a Münich (Baviera.	1	»	24 id. »	79	188	40413	Commande des pistons pour pompes à quadruple effet.
11. Schmidt Wilhelm, a Ballenstedt (Germania).	6	»	9 id. »	79	103	40304	Disposition de surchauffeur pour chaudières à foyer intérieur.
12. Detto.	6	»	24 id. »	79	193	40419	Procédé d'utilisation des gaz de la combustion des chaudières à vapeur.
13. Steiner Jacob Ernst, a Monaco (Baviera).	15	»	25 novem. 1895	79	117	40319	Indicatore di livello d'acqua.
14. Sulzer Frères (Ditta), a Winterthur (Svizzera).	15	»	23 dicem. 1895	79	216	40433	Soupape à sièges multiples.
15. Thiel Gustav, a Moskou (Russia).	15	»	27 id. »	79	230	40443	Système de pompe rotative.
16. Voraci Pietro a Firenze	»	3	30 id. »	79	257	40507	Nuovo apparecchio per manovrare le viti degli strettoi da olio, da vino, da paste e di tutte le macchine di compressione e di sollevamento.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni		GIORNO della presentazione della domanda	Attestato		Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
	della privativa principale	del prolungamento		Volume	Numero		
VI. Strade ferrate e tramvie.							
1. Bambach Peter & Neumann Moritz, a Vienna (Austria).	6	»	13 dicem. 1895	79	131	40337	Cureur-nettoyeur de rails avec dispositif automatique pour ramasser la boue.
2. Bock Eduard, a Bangkok, Siam (Indie Orientali).	1	»	28 id. »	79	244	40447	Voie aérienne.
3. Esmond Friedrick C. a New-York (S. U. d'America).	6	»	17 id. »	79	246	40451	Innovazioni nelle ferrovie elettriche.
4. Detto.	6	»	17 id. »	79	247	40452	Innovazioni nelle ferrovie elettriche.
5. Detto.	6	»	17 id. »	79	248	40453	Innovazioni nelle ferrovie elettriche.
6. Detto.	6	»	17 id. »	79	249	40454	Innovazioni nelle ferrovie elettriche.
7. Fayol Amédée, a Bordeaux (Francia).	6	»	11 id. »	79	108	40310	Boites articulées et à rouleaux différentiels pour essieux de locomotives, wagons, tramways, etc.
8. Franzi Severino di Andrea, a Pallanza (Novara).	3	»	4 novem. 1895	79	92	40030	Ruote dentate pel trasporto di materiale da una valle alla consecutiva, mediante due sistemi di funi metalliche aereo.
9. Hall Watkin, a Groat Crosby, Lancaster (Inghilterra).	15	»	1 dicem. 1895	79	66	40272	Perfezionamenti negli apparecchi per alzare ed abbassare i telai delle finestre per ferrovie ed altro genere.
10. Ibbotson Alfred Buckingham, a Sheffield (Inghilterra).	15	»	11 id. »	79	149	40357	Perfectionnements dans les attelages du milieu automatiques pour voitures et autres véhicules de chemin de fer et dans les appareils qui s'y rattachent.
11. Kitsée Isidor, a Filadelfia (S. U. d'America).	3	»	26 novem. 1895	79	119	40321	Innovazioni relative ad un sistema di comunicazione telegrafica.
12. Lazar Eugenio & Tamas Giovanni, a Maros Vâsârhely (Ungheria).	6	»	29 id. »	79	59	40256	Disposizione per impedire l'urto ed il deragliamento dei treni ferroviari.
13. Margutti Carlo, a Milano . . .	»	3	2 dicem. 1895	79	128	40332	Propulsione di vettura tramviaria automotrice a mezzo di vapore soprariscaldato, immagazzinato in recipienti disposti sulla vettura stessa.
14. Miani, Silvestri e C°, a Milano.	3	»	29 novem. 1895	79	123	40326	Chiusura duplex per terrazzini da tramways.
15. Quadri Osvaldo, a Milano . . .	1	»	23 dicem. 1895	79	232	40464	*Frein continu.* Système automatique et direct.
16. Ruppert Paul, a Langenol & Silbermann Albert, a Berline.	1	»	9 id. »	79	89	40302	Indicateur de stations pour trains de chemins de fer etc.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	DURATA anni del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Attestato Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
17. Siemons & Halske (Ditta), a Berlino.	15	»	15 dicem. 1895	79	144	40352	Étrier de prise de courant en aluminium avec dispositif de graissage.
18. Società degli Alti forni, Fonderie ed Acciaierie, a Terni.	3	»	26 novem. 1895	79	96	40230	Piastra speciale per armamenti ferroviari modello *Thonet — Terni.*
19. Weber-Jacquel Charles, a Thann (Alsazia).	15	»	23 dicem. 1895	79	194	40420	Système de clou applicable à divers travaux de charpenterie, de charronnerie et notamment à la fixation des rails de chemins de fer sur lours traverses.
VII. Carrozzeria e veicoli diversi.							
1. Acconciamessa G. & C° (Ditta), a Torino.	3	»	20 dicem. 1895	79	164	40370	Nuovo sistema di valvola per ruote pneumatiche ed altri simili apparecchi, denominata *Perfecta.*
2. Beekman Gerard, a New-York (S. U. d'America).	6	»	10 id. »	79	107	40309	Perfectionnements apportés aux mécanismes de transmission pour cycles.
3. Berne Ferdinand & Colombon Xavier, a Valence, Drôme (Francia).	1	»	21 novem. 1895	79	94	40177	Banc à roulettes avec mécanisme de fixation pour voitures à deux ou à quatre roues.
4. Bromwich William Alfred, a Londra.	6	»	21 dicem. 1895	79	177	40400	Perfectionnements dans les brancards de véhicules et dans les harnais qui s'y rattachent.
5. Caldera Luigi, De Marchi Emilio e De Marchi Luigi, a Torino.	3	»	12 id. »	79	148	40356	Bicicletta a pedale inverso, sistema *Caldera.*
6. Carloni Carlo, a Milano. *(Attestato completivo).*	»	»	23 id. »	79	234	40470	Sterza a moltiplicazione per velocipedi di qualunque specie e veicoli simili.
7. Cristy Henry Andrew, a Chicago (S. U. d'America).	15	»	24 id. »	79	186	40411	Perfectionnements dans les selles pour bicycles, tricycles, etc.
8. Detto.	15	»	24 id. »	79	187	40412	Perfectionnements dans les selles pour bicycles, tricycles, etc.
9. De Backer Théophile, a Bruxelles (Belgio).	1	»	5 agosto 1895	79	202	39487	Perfectionnements aux vélocipèdes.
10. Dohis Prosper Achille, a Parigi.	6	»	26 novem. 1895	79	121	40323	Nouvel appareil de mise en mouvement pour vélocipèdes, machines-outils, etc.
11. Eddy Arthur Jerome, a Chicago (S. U. d'America).	»	9	11 settem. 1895	79	81	39695	Perfectionnements aux sellettes de cycles.
12. Grüttner Hermann, a Berlino. *(Attestato completivo).*	»	»	23 dicem. 1895	79	183	40407	Applicazione del rivestimento protettore per cerchioni pneumatici da ruote.
13. Hamann Carl, a Bergedorf, (Amburgo).	15	»	11 id. »	79	141	40349	Commande pour corps rotatifs spécialement applicable à la commande de la roue motrice des vélocipèdes.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
14. Mazzucotelli Giuseppe di Giov., a Lodi (Milano).	3	»	21 dicem. 1895	79	114	40316	Sopporto-bicicletta, *Mazzucotelli.*
15. Muzio Angelo e Sigurtà Giovanni, a Milano. (*Attestato completivo*).	»	»	12 novem. 1895	79	93	40153	Sopporto automatico riducibile a molla metallica con sella e assicura-sella speciale da applicarsi alle biciclette in genere.
16. Pardini Angiolo, a Firenze . .	2	»	20 id. »	79	52	40248	Apparecchio a settore dentato per manovra del freno delle biciclette, sistema *Brunetti* e *Pardini.*
17. Piccioni Pio & Toross Francesco, a Parma.	1	»	6 ottobre 1895	79	151	39927	Nuova applicazione di un doppio ordine di sfere, di coni e di calotte, applicabile in special modo ai velocipedi.
18. Picon Henri, a Parigi	15	»	9 dicem. 1895	79	90	40303	Système de ferrure en caoutchouc pour le ferrage des chevaux.
19. Post. Eugen Julius, a Cologne (Germania). (*Attestato completivo*).	»	»	26 novem. 1895	79	118	40320	Jante de roue à double creux pour vélocipèdes.
20. Pulbroock Anthony, a Londra.	6	»	24 dicem. 1895	79	212	40429	Perfezionamenti nelle pneumatiche per ruote.
21. Saligeri Virgilio, a Milano . .	1	»	29 novem. 1895	79	124	40327	Freno automatico a forza centrifuga per veicoli.
22. Schiffer Johann, a Düsseldorf (Germania).	»	1	12 dicem. 1895	79	222	40379	Bilancino elastico.
23. Scotte Joanny, ad Epernay (Francia). (*Attestato completivo).*	»	»	30 novem. 1895	79	46	40262	Voiture à vapeur à traction sur route.
24. Tardy Carlo, a Torino . . .	1	»	16 id. »	79	161	40367	Nuovo sistema di chiusura ermetica doppia *Ideal* delle valvole metalliche per l'immissione dell'aria nei pneumatici dei velocipedi ed altri veicoli.
25. Terrel Thomas, a Londra . . .	1	»	5 dicem. 1895	79	77	40283	Perfezionamenti nei freni per ruote a gomme pneumatiche e in generale nei modi per fare agire i freni.
26. Tjerneld Ivar, a Munhfors Bruk (Svezia).	»	9	31 id. »	79	256	40503	Procédé et arrangement dans les appareils d'alimentation des machines pour la fabrication des clous de fer à cheval et autres machines semblables, pour séparer les unos des autres, à l'aide d'aimants, des ébauches de clou tournées dans des sens diamétralement opposés et pour les distribuer dans des canaux différents, à fin de les amener à la machine tournées de la même manière.
27. Travis Charles L., a Minneapolis, contea di Hennepin, Minnesota (S. U. d'America).	15	»	21 id. »	79	182	40406	Porfectionnements aux bicycles et autres véhicules analogues.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
VIII. Navigazione, pesca ed aeronautica.							
1. Belleni Aurelio, a Taranto . .	1	»	2 genn. 1896	79	238	40483	Telemetro a riflessione per navi.
2. Brooks Alfred J., a Chester, Pennsylvania (S. U. d'America).	»	1	27 dicem. 1895	79	218	40437	Calfatage des navires.
3. Damiano Francesco fu Giuseppe, a Cassinasco (Alessandria).	10	»	9 id. »	79	143	40351	Perfezionamenti apportati alle eliche tubulari, sistema ing. *Francesco Damiano.*
4. Duge Joachim Johann Hermann, a Kiel (Germania).	1	»	22 ottobre 1895	79	162	39991	Appareil pour la transmission de la force de signaux de commandement ou autres, depuis un endroit d'un navire jusqu'à un autre.
5. Hartwich Otto, a Swinemünde (Prussia).	6	»	14 dicem. 1895	79	225	40385	Nouveau type de navire.
6. Penco Ettore, a Menaggio (Como).	1	»	12 settem. 1894	79	201	37164	Navigazione celere.
7. Prusse Ulrich, a Breslau (Germania).	1	»	30 novem. 1895	79	44	40260	Appareil de sûreté pour éviter les collisions des vaisseau.
8. Sirieix Mariners Compass Company, a S. Francisco (California).	6	»	10 dicem. 1895	79	260	40376	Bussola marina.
9. Vacuum Oil Company, filiale di Milano, a Milano. *(Attestato completivo).*	»	»	22 novem. 1895	79	115	40317	Oliatore automatico a contagoccie, specialmente destinato per sopporti dell'asse delle macchine marine.
IX. Elettrotecnica.							
1. Baivy Edouard, a Bruxelles (Belgio).	3	»	27 novem. 1895	79	53	40249	Agencement rationnel d'installations téléphoniques pour réseaux à double fil.
2. Epstein Ludwig, a Victoria Mansions, Westminster, contea di Middlesex (Inghilterra).	15	»	21 dicem. 1895	79	181	40405	Perfectionnements dans les batteries voltaïques secondaires.
3. Kellner Carl, a Vienna (Austria).	6	»	21 novem. 1895	79	113	40315	Électrodes pour l'électrolyse technique.
4. Lounsbury William Fredrick, a New-York (S. U. d'America).	1	»	18 dicem. 1895	79	175	40397	Sistema automatico di comunicazione telefonica.
5. Nisbett George Hende, ad Ashfield Huyton, presso Liverpool (Inghilterra).	6	»	24 id. »	79	211	40428	Perfectionnements aux boîtes de jonction employées dans les installations électriques desservies au moyen de câbles recouverts de plomb.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
6. Siemens & Halske (Ditta), a Berlino.	15	»	2 dicem. 1895	79	68	40274	Innovations dans l'enroulement des moteurs à courants alternatifs monophases.
7. Detta.	15	»	23 id. »	79	214	40431	Procédé de compensation des variations de la charge dans les stations de distribution de courant continu.
8. Detta.	15	»	23 id. »	79	215	40432	Interrutore fusibile di sicurezza con piastrella isolatrice.
9. Zacharias Johannes & Dannert Fritz, a Berlino (Germania).	1	»	9 id. »	79	106	40307	Composition active pour accumulateurs électriques.
X. Meccanica minuta e di precisione.							
1. Gardner William Franklin, a Washington (S. U. d'America).	»	1	6 dicem. 1895	79	82	40293	Perfezionamenti nei congegni per azionare insieme o rendere sincroni gli orologi.
2. Herrmann Ernst Julius, a Pieschen, Dresda (Germania).	15	»	20 id. »	79	155	40360	Perfezionamenti negli apparecchi automatici per la distribuzione di pacchettini di merce, mediante il getto di una moneta.
3. Jones Daniele, a Birmingham (Inghilterra).	6	»	4 id. »	79	75	40269	Perfectionnements dans les machines à coudre.
4. Li Gotti Matteo di Calogero, a Palermo.	»	1	31 id. »	79	258	40512	Nuova staza *Li Gotti.*
5. Opessi Antonio (Ditta), a Torino.	»	3	30 id. »	79	253	40499	Apparecchio controllore per verificare gli apparecchi a doppio romano.
6. Overell Melville James, ad Hamilton, Ontario (Canadà).	6	»	10 id. »	79	146	40354	Perfectionnements apportés aux appareils calculateurs rapides.
7. Petralli Ernesto e Torello (F.lli), a Firenze.	2	»	6 id. »	79	87	40299	Crociata a T e macchina metrica sistema *Petralli.*
XI. Armi e materiale da guerra e da caccia.							
1. Cardinali Emidio, a Roma . .	6	»	9 dicem. 1895	79	104	40305	Modèle de vaisseau de guerre.
2. Cresta Mario, ad Amburgo (Germania).	15	»	30 novem. 1895	79	47	40263	Chiusura esatta per giberne da cartucce.
3. Johnson Elias Mattison, a New-York (S. U. d'America).	6	»	18 giugno 1895	79	259	39063	Perfectionnements dans les projectiles.
4. Lattuada Luigi, a Milano. (*Attestato completivo*).	»	»	14 dicem. 1895	79	170	40332	Bersaglio automatico a indicazione e registrazione elettrica.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
5. Marga Uldérique, a Bruxelles (Belgio).	»	3	13 dicem. 1895	79	136	40342	Cartouche différentielle pour armes à feu.
6. Detto.	»	3	13 id. »	79	133	40344	Système perfectionné de fusil à répétition.
7. Marsolli Alberto, a Roma . .	1	»	21 id. »	79	178	40402	Isolatore per zaino militare o poggia zaino.
8. Maxim Hiram Stevens, a Londra.	6	»	21 id. »	79	176	40399	Perfezionamenti nelle mitragliere e cannoni automatici.
9. Schulte-Hemmis Joseph, a Düsseldorf (Germania).	1	»	28 novem. 1895	79	55	40251	Processo per ottenere proietti ed altri corpi vuoti o incavati.
10. Theodorovic Wasa, a Vienna (Austria).	6	»	2 dicem. 1895	79	49	40263	Arme à feu à répétition automatique.
11. Waffenfabrik Mauser, a Oberndorf s/N (Germania).	»	6	20 id. »	79	154	40359	Disposition de mécanisme pour armes à charger par la culasse et à fermeture à cylindre.
12. Wilson Alexander & Stubbs Frederic, a Sheffield (Inghilterra).	15	»	10 id. »	79	145	40353	Perfectionnements dans la fabrication des plaques de blindage et dans les appareils employés à cet effet.
XII. Apparecchi d'igiene e di salvataggio.							
1. Airoldi Giuseppe fu Antonio, a Novara.	3	»	30 novem. 1895	79	97	40276	Deviatore d'aspirazione a valvola per pompe da incendio.
2. Berneburg Adolfo Enrico, a Milano.	1	»	29 settem. 1895	79	51	39863	Iniettatore igienico.
3. Traube Isidor, a Berlino & Kattentidt August, a Gifhorm (Germania).	»	14	24 dicem. 1895	79	185	40409	Dispositif formant compte-gouttes pour flacons et autres récipients.
XIII. Costruzioni civili, stradali, opere idrauliche ed apparecchi relativi.							
1. Bottelli F.lli (Ditta), a Milano .	3	»	14 dicem. 1895	79	205	40384	Nuovo sistema di latrine a *chasse* funzionanti in causa del peso del corpo.
2. Del Morcato Vincenzo fu Giov. Camillo, a Napoli.	3	»	16 ottobre 1895	79	91	40023	Idrovolumetro.
3 Knopfe Franz Gustav & Röder Heinrich Albin, a Chemnitz (Germania).	6	»	26 dicem. 1895	79	198	40424	Échafaud métallique universel permettant d'entreprendre les travaux à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit la hauteur des étages.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	DURATA anni del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Attestato Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
4. Mottura Enrico, a Torino. . .	»	3	27 dicem. 1895	79	239	40494	Robinetto a rotazione per estrazione d'acqua dalle condotte forzate, aprentosi facilmente per la forza centrifuga dovuta ad un piccolo sforzo e richiudentesi automaticamente poco per volta, senza colpo d'ariete, allo spognersi ed al cessare dell'azione della forza viva della massa posta in rotazione.
5. Salvotti Ugo, a Torino. . . .	1	»	14 id. »	79	160	40366	Perforatrice idraulica a turbina.
XIV. Materiali laterizi, calci, cementi ed altri materiali da costruzione.							
1. Capecchi Francesco, a La Rotta, Pontodera (Toscana).	3	»	6 dicem. 1895	79	153	40300	Nuova fornace a fuoco continuo con compartimenti riuniti con getto del combustibile al disopra e con fiamma arrovesciata e con valvola a chiusura automatica per l'introduzione del combustibile per la cottura dei laterizi e calce, sistema *Capecchi*.
2. Morganti Luigi, a Roma . . .	1	»	4 id. »	79	152	40291	Cemento idraulico uso *Porteland* (lenta presa).
3. National Opalite Glazed Brick and Tile Syndicate Limited, a Londra.	6	»	13 id. »	79	223	40380	Perfectionnements dans les briques, tuiles, dalles, carreaux pour murs ou plafonds, et autres produits analogues de fantaisie ou d'ornementation.
4. Pasquini e Brunori (Ditta), a Montepulciano (Siena).	3	»	23 novem. 1895	79	63	40229	Ambrogette da piantiti in vetro e cristallo di varie forme spessori e colori.
5. Schulze Gustav, a Eisleben (Germania).	»	2	24 dicem. 1895	79	189	40414	Tegola da tetto in cemento con tacchetto per bufera e macchina per costruirle.
6. Simeoni Filippo, a Civitavecchia (Roma).	»	1	31 id. »	79	237	40480	Fabbricazione dei cementi e calci idrauliche naturali, per cottura diretta dei calcari argillosi del circondario di Civitavecchia.
XV. Ceramica e vetraria.							
. . . .	. .	. .	. . . . . .	. .	. .	. . .	. . . .
XVI. Illuminazione e industrie relative.							
1. Alessio Giuseppe, a Torino . .	2	»	24 dicem. 1895	79	184	40408	Gazogeno agazometro gas carburo di calcio automatico, sistema *Alessio*.
2. Alius Otto, a Berlino	1	»	29 novem. 1895	79	57	40254	Corps à incandescence pour éclairage.
3. Allemano Giuseppe e la Ditta F.lli Stemmer, a Torino. (*Attestato completivo*).	»	»	6 dicem. 1895	79	83	40294	Apparecchio automatico per la produzione di gas acetilene dal carburo di calcio.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
4. Allemano Giuseppe e la Ditta F.lli Stemmer, a Torino.	3	»	20 dicem. 1895	79	165	40371	Nuovo portabecco a regolatore ed a corrente d'aria per bruciare il gas acetilene ed altri gas per scopi di illuminazione, riscaldamento e simili.
5. De Brouwer Jos, a Bruge (Belgio).	1	»	20 id. »	79	150	40358	Bec à incandescence de matières minérales spécialement applicable aux brûleurs intensifs à courant d'air forcé.
6. Degroux Daniel, a Bruxelles (Belgio).	6	»	5 id. »	79	98	40277	Lampe industrielle pour bec *Auer*.
7. Diamond Match Company, a Chicago (S. U. d'America).	»	1	20 id. »	79	166	40372	Perfectionnements apportés aux machines à fabriquer les allumettes.
8. Ferrario Agostino, a Milano . .	1	»	29 id. »	79	233	40468	Bussole coniche concentriche, di cui una parte di esse è tagliata a settori, per la regolazione e funzionamento di lampade ad arco voltaico.
9. Fondini Domenico e Luigi, a Milano.	6	»	24 id. »	79	235	40471	Apparecchio automatico per la produzione e distribuzione del gas acetilene per uso promiscuo di illuminazione e riscaldamento negli impianti privati.
10. Grimal François, a Parigi .	1	»	24 id. »	79	195	40421	Nouveau système de briquet à flamme instantanée.
11. Körbor Johann Gottfried Paul, a Leipzig-Gohl (Germania).	6	»	10 id. »	79	109	40311	Tulipes, coupes et cloches blanches ou de couleur pour lumière à incandescence par le gas, pour lampes électriques par incandescence et à arc, pourvues d'un étamage et réflectantes.
12. Mathiesen Wilhelm August Rasmus, a Loutzs-chez-Leipzig (Germania).	6	»	13 id. »	79	132	40338	Lampe à arc à courant inverse.
13. Mazza Edoardo Natale, a Novara.	4	»	17 id. »	79	163	40369	Apparecchio di sicurezza per l'accensione dei miscugli detonanti senza pericolo di scoppio, ed economizzatore-depuratore dei gas combustibili.
14. Minisini Gaspare, a Torino . .	»	6	14 id. »	79	158	40364	Nuova lampada automatica a magnesio, tascabile per ingegneri di miniere e per altri usi.
15. Oehlmann Emil Heinrich Conrad, a Berlino.	6	»	16 id. »	79	171	40393	Brûleur pour l'éclairage à incandescence par des carbures d'hydrogène liquides.
16. Stern Emile, a Parigi	6	»	13 id. »	79	133	40330	Fermeture pour récipients chargés de gas comprimés ou liquéfiés.
17. Von Zabern Guglielmo, a Vienna (Austria).	1	»	29 novem. 1895	79	41	40257	Disposizione elettrica di accensione.
18. Walther Wilhelm, a Villenkolonie, Grünewald presso Berlino.	14	»	27 id. »	79	70	40324	Becco *Bunsen* per luce a incandescenza a gas.
19. Wurster Casimir, a Londra .	6	»	19 dicem. 1895	79	250	40456	Lampada a incandescenza a petrolio.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	DURATA anni del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Attestato Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
XVII. Riscaldamento, ventilazione ed apparecchi frigorifici.							
1. Le Roy Fernando, a Parigi . .	6	»	5 dicem. 1895	79	99	40279	Application du silicium au chauffage par la électricité.
2. Müller Albert, a Berlino . . .	6	»	6 id. »	79	76	40282	Modification à des régénérateurs au gas à l'effet de l'obtention de gas aussi purs que possible et contenant le plus d'acide carbonique possible.
3. Oehlmann Emil Heinrich Conrad, a Berlino.	6	»	12 id. »	79	111	40313	Perfectionnements aux tuyères des appareils pulvérisateurs d'eau.
4. Pozzoli Giacomo, ad Incino di Erba (Como).	3	»	2 ottobre 1895	79	231	39902	Nuova stufa detta la *Brianzola.*
5. Schindler Jenny Friedrich Wilhelm, a Bregenz & Stotz Paul, a Stuttgart (Germania).	3	»	27 dicem. 1895	79	229	40442	Corpo riscaldante elettrico.
6. Van Vestrant Ludovico & Baxter Richard Wakeham, a The Green (Inghilterra).	»	1	29 marzo 1895	79	101	38478	Perfectionnements dans les appareils pour charger les retortes à gas inclinées.
XVIII. Mobilio, materiale e arredi per abitazioni e locali pubblici.							
1. Bedoni Paolo di Gaetano (Ditta), a Verona.	1	»	4 dicem. 1895	79	79	40287	Materasso, guanciali e sedili, detti sistema piuma, ad aria compressa.
2. Bellegrandi Francesco fu Giovanni, a Milano.	3	»	21 novem. 1895	79	112	40314	Grattugiatrice economica di sicurezza e pulizia per formaggio, pane, cioccolato, limoni, patate, ecc., da costruirsi in modelli di differente grandezza, a norma della qualità e quantità delle sostanze da grattugiare.
3. Boussu Emilio, a Biella (Novara).	»	5	11 dicem. 1895	79	110	40312	Nuovo sistema di inumiditore per copia-lettere e per fogli copiativi in genere.
4. Calderoni Giuseppe di Carlo, a Casale Corte Cerro (Novara).	1	»	11 id. »	79	139	40345	Sistema di sospensione d'applicarsi ai cercini a ruote per bambini.
5. D'Escures Joseph & Fougeyrollas Louis, a Bordeaux (Francia).	1	»	30 novem. 1895	79	42	40258	Système de bouchage pour les acides.
6. Fowler William Miles, a Stamford (S. U. d'America).	6	»	17 dicem. 1895	79	245	40449	Système d'appareil à débiter les liquides.
7. Gramegna Alessandro, a Milano.	1	»	24 id. »	79	252	40467	Treno-Carrousel.
8. Harvey Park Benjamin & Harris Cassius Frederich, a New-London (S. U. d'America).	1	»	17 id. »	79	173	40395	Perfezionamenti nelle aste di sospensione per tende, portiere e simili.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni		GIORNO della presentazione della domanda	Attestato		Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
	della privativa principale	del prolungamento		Volume	Numero		
9. Legay Charles, a Lilla (Francia).	»	3	3 dicem. 1895	79	84	40295	Procédé particulier qui permetterait de préparer rapidement dans chaque ménage du lait stérilisé.
10. Liebmann Max, a Charlottenburg (Germania).	1	»	4 id. »	79	65	40271	Tavola da scrivere a doppia faccia, di facile pulitura.
11. Maurri Piotro, a Firenze . . .	»	3	26 id. »	79	236	40476	Nuovo tira-olio.
12. Scott James & Cox Robert William, a Londra.	1	»	2 id. »	79	48	40264	Appendice elastica per mantenere l'inchiostro, da applicarsi alle penne comuni da scrivere e simili.
13. Tihon Brunin & C.ie (Sociotà, a Parigi.	»	2	30 novem. 1895	79	45	40261	Moublo articulé renfermant un lit dissimulé et servant en même temps de lavabo, secrétaire, etc.
14. Vilaseca Ramon, a Barcellona (Spagna).	6	»	13 dicem. 1895	79	169	40381	Porfectionnemonts dans les chaises en bois.
XIX. Filatura, tessitura ed industrie complementari.							
1. Frizzoni Roberto, a Bergamo .	3	»	3 dicem. 1895	79	204	40286	Nuova binatoia a fili incrociati senza bilancini.
2. Lasbordes Emilion, a Castres (Belgio).	6	»	24 id. »	79	192	40418	Perfectionnements apportés à la composition des bains de carbonisation et de désacidage dans les procédés d'épaillage chimique des laines, tissus et chiffons.
3. Lenning Franz & Michaelis Oscar, a Berlino.	1	»	27 id. »	79	217	40435	Plaque d'impression à coloration automatique.
4. Morganti Antonio, a Legnano (Milano).	2	»	30 novem. 1895	79	126	40330	Innovazioni nei ritorcitoi ad anelli.
5. Ryffel Enrico, a Luserna S. Giovanni (Torino).	4	»	2 dicem. 1895	79	69	40275	Regolatore automatico della tensione nell'avvolgimento del filo sulle bobine.
6. Seelemann J. D. & figli (Ditta), a Neustadt (Germania).	3	»	27 novem. 1895	79	74	40225	Perfezionamento nei denti dei pettini da carde.
7. Tosi Ferdinando (Ditta), a Borgo San Lorenzo (Firenze).	3	»	30 settem. 1895	79	72	39920	Fabbricazione di trecce, bordure, pizzi e trine in qualunque disegno e colore, fatte, tutte od in parte, con filati torti di fibra di *Lisal e d'Aula*.
XX. Vestiario, oggetti d'uso personale e macchine per la loro fabbricazione.							
1. Corompt Antoine, a St. Chamond (Francia).	1	»	30 novem. 1895	79	43	40259	Chemise-gilet.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
2. Lawrence George Covell, a New-York (S. U. d'America).	1	»	5 dicem. 1895	79	100	40280	Épingle pour chapeau de dame.
3. Van Oostrum Otto & Lawenberg Selig, a Portland, Oregon (S. U. d'America).	6	»	14 id. »	79	241	40390	Perfezionamenti nel modo di assicurare gl'indumenti.
XXI. Pelli e cuoi.							
1. Brogard Adelphe, a Moerchingen, Lorena (Germania).	15	»	11 dicem. 1895	79	221	40377	Procédé pour enlever la chaux des peaux après leur traitement dans le bain calcaire.
XXII. Industria della carta.							
1. Favini Luigi, a Maslianico (Como).	3	»	20 dicem. 1895	79	196	40422	Macchina d'incollaggio a colla-gelatina per carta a mano-macchina asciugata con cilindri essiccatori od altro sistema e ad immersione senza feltri.
2. Jordan Thomas Rowland, a New-York (S. U. d'America).	1	»	5 id. »	79	60	40231	Perfectionnements aux enveloppes.
3. Rommer Bruno, a Siegmar & Kellermann Otto, a Chemnitz (Germania).	2	»	12 novem. 1895	79	73	40137	Macchina per incollare gli angoli delle scatole di cartone a mezzo di striscie di carta o tela.
4. Rüb Friedrich & Görbe Johann Ludwig Moritz, a Leipzig, Reudnitz (Sassonia).	1	»	16 dicem. 1895	79	227	40392	Machine à brocher.
5. Sächsische Cartonnagen Maschinen Actien Gesellschaft, a Dresda (Germania).	6	»	3 id. »	79	50	40267	Metodo per ripiegare il cartone e mezzi attinenti a tal metodo.
XXIII. Industrie ed arti grafiche.							
1. Cox Type Setting Machine Company, a Chicago (S. U. d'America).	6	»	26 novem. 1895	79	120	40322	Innovazioni negli apparecchi per distribuire i tipi.
2. Lecourt George & Bove Jean, a Parigi.	1	»	21 id. »	79	95	40178	Châssis-magasin pour chambres noires photographiques.
XXIV. Industrie artistiche.							
1. Bisbee Lottie Randolph, a Jacksonville, contea di Duvall, Stato di Florida (S. U. d'America).	1	»	23 dicem. 1895	79	242	40444	Perfezionamenti nelle spille.
2. Cambiaggi Vittorio fu Livio, a Torino.	3	»	11 id. »	79	147	40355	Perfezionamento alla tastiera degli strumenti musicali di metallo a fiato, con nuovo regolatore.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
3. Giuliani Ignazio, a Tivoli (Roma).	5	»	14 dicem. 1895	79	206	40388	Sistema elettro-automatico applicabile ai pianoforti, organi, armonium, armonipiano ecc.
4. Wojcieckowski Giuseppe, a Kovno (Russia).	6	»	30 ottobre 1895	79	251	40032	Innovazione nella costruzione delle linguette negli strumenti musicali.
XXV. Industrie chimiche diverse ed apparecchi relativi.							
1. Blau Fritz, a Vienna (Austria).	6	»	22 novem. 1895	79	116	40318	Procédé servant à la production de l'acide bromhydrique, de ses sels et d'autres composés de brome.
2. Casati Gabrio, a Milano . . .	»	5	20 dicem. 1895	79	210	40457	Nitro-sulfate de sesquioxyde de fer, sa fabrication, utilisation de ses dérivés et applications spéciales. (Questa privativa, rilasciata originariamente al sig. Schlosser Philibert Antoino Hyppolite, a Parigi, fu da questo trasferita al richiedente come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1890 n. 305).
3. Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, a Biebrich (Germania).	15	»	9 id. »	79	105	40306	Fabrication des phosphates alcalins ou des alcalis caustiques par électrolyse de l'acide phosphorique et des sels solubles dans l'eau des alcalis.
4. Chon Theodor, a Berlino . . .	»	1	23 id. »	79	190	40415	Processo di fabbricazione di una sostanza colorata di protezione.
5. Doehringer C. F. & Söhne (Ditta), a Valdhof presso Mannheim (Germania). (*Attestato completivo*).	»	»	4 id. »	79	64	40270	Nouveau procédé de production de vanilline.
6. Forbes Walter Fillon, a Jersey City, New-Jersey (S. U. d'America).	»	1	29 novem. 1895	79	58	40255	Procédé et appareil pour extraire des plantes et d'autres matières, l'huile, la gomme et les matières solubles.
7. Grumbacher Friedrich Maurice, a Berlino.	»	1	9 dicem. 1895	79	88	40301	Procédé pour garantir le bois contre la pourriture et pour le durcir.
8. Jurany Charles Guillaume, a Vienna (Austria).	6	»	7 id. »	79	80	40288	Nouveau vernis, blanc ou coloré.
9. Kellner Carl, a Vienna (Austria).	6	»	9 id. »	79	167	40374	Procédé de fabrication des cyanures de métaux, notamment du cyanure de potassium et du cyanure de sodium.
10. Detto.	6	»	9 id. »	79	168	40375	Procédé de fabrication de chlorates alcalins par voie d'électrolyse.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DURATA anni della privativa principale	del prolungamento	GIORNO della presentazione della domanda	Attestato Volume	Numero	Numero del registro generale	TITOLO DEL TROVATO
11. Knoche Louis, a Hamm (Germania). (*Attestato completivo*).	»	»	29 novem. 1895	79	125	40329	Procédé pour la fabrication d'une nouvelle base pour laques et vernis.
12. Müller Albert, a Berlino . . .	»	1	29 id. »	79	56	40252	Appareil pour l'absorption de gas par le liquide ainsi que pour le refroidissement de gas.
13. Raydt Wilhelm, a Stuttgart (Germania).	15	»	27 dicem. 1895	79	228	40441	Système de filtre d'imprégnation.
14. Reid Walter Francis & Earle Edward John Vavasour, a Londra.	15	»	30 novem. 1895	79	67	40273	Perfectionnements dans les composés nitrés.
15. Weiffenbach Paul, a Stuttgart (Germania).	1	»	26 dicem. 1895	79	199	40426	Processo per la fabbricazione di un fuoco artificiale a scintillio elettrico.
XXVI. Industrie diverse e miscellanea.							
1. De Bernardi F.lli (Ditta), a Torino.	3	»	31 dicem. 1895	79	255	40502	Cassa-cartello per imballaggio e réclame.
2. Gehurann Abraham B., a New-York (S. U. d'America).	1	»	28 id. »	79	243	40445	Perfezionamenti nel metodo e negli apparecchi per la produzione di segni.
3. Königsdorff Rosa, a Cassel (Germania).	1	»	4 id. »	79	129	40334	Nouveau genre de brosse à bandelettes de cuir.
4. Leidholdt Paolo, a Greiz (Germania).	1	»	3 id. »	79	85	40297	Fantoccio che si rovescia automaticamente.
5. Sagne Paul, a Carouge, Ginevra (Svizzera).	1	»	26 id. »	79	200	40427	Vélocipède-réclame.
6. Toepper Richard, a Naumburg s/Saale (Germania).	1	»	20 id. »	79	156	40361	Fermaglio per riunire le estremità degli spaghi o delle corde che legano pacchi o colli di qualunque genere.
7. Wolcott Henry Goodrich & Rider John Philipp, a Frishkill Landing, New-York (S. U. d'America).	6	»	17 id. »	79	174	40306	Perfectionnements dans la fabrication d'objets creux en caoutchouc souple.

Roma, addì 13 gennaio 1896

Il Direttore Capo della Divisione 1ª : G. FADIGA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
	REGIONE I. —												
1	Cuneo	24 25	23 ..	40 75	35 80	17 50	15 50	19 ..	18 25	34 ..	30 ..	170 ..	150 ..
2	Carmagnola *(Torino)*	24 71	23 56	36 66	35 55	17 06	15 88	19 ..	17 ..	36 ..	30 ..	170 ..	150 ..
3	Chivasso *(Torino)*	24 15	22 85	33 60	30 ..	17 37	15 55	17 10	16 75	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	Alessandria	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	15 75	.. ..	16 50	.. ..	34 ..	27 ..	170 ..	150 ..
5	Vercelli *(Novara)*	.. ..	.. ..	28 60	27 50	16 30	.. ..	.. ..	.. ..	34 70	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE II. —												
6	Pavia	25 ..	23 75	31 ..	25 75	17 75	17 25	16 ..	15 50	30 ..	28 ..	.. ..	.. ..
7	Milano	24 50	23 75	35 32	31 07	18 75	15 50	15 50	.. ..	40 50	16 ..	165 ..	148 ..
8	Como	24 50	24 ..	.. ..	.. ..	16 25	15 50	17 50	16 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9	Tirano *(Sondrio)*	21 ..	22 ..	41 ..	38 ..	20 ..	19 ..	20 ..	19 50	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
10	Bergamo	23 80	23 50	38 15	25 70	16 15	15 25	17 10	16 10	36 10	26 ..	160 80	120 20
11	Brescia	24 10	23 12	35 80	30 80	16 80	15 28	17 ..	16 ..	41 ..	32 ..	145 ..	120 ..
12	Cremona	24 10	23 50	34 ..	31 50	14 90	14 40	15 75	14 25	37 ..	30 ..	.. ..	.. ..
13	Mantova	23 50	22 75	35 50	31 50	17 ..	16 25	15 75	15 ..	22 50	16 50	160 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	Verona	23 87	23 12	36 25	30 50	18 37	17 67	16 25	16 ..	50 10	29 30	117 80	92 13
15	Vicenza	23 25	23 ..	36 ..	31 ..	19 ..	18 ..	16 ..	15 75	37 50	32 50	.. ..	.. ..
16	Belluno	23 ..	22 ..	40 ..	31 ..	18 ..	17 .	17 ..	.. ..	38 ..	26 ..	140 ..	100 ..
17	Udine	23 83	23 57	42 46	33 55	17 51	15 44	.. ..	.. ..	38 45	30 27	135 51	99 29
18	Conegliano *(Treviso)*	.. ..	.. ..	42 ..	37 ..	17 19	16 85	16 50	.. .	40 ..	31 ..	130 ..	112 ..
19	Treviso	23 25	23 ..	39 ..	38 50	16 25	16 ..	15 75	15 50	29 ..	25 ..	.. ..	.. ..
20	Dolo *(Venezia)*	23 ..	22 ..	35 ..	28 ..	17 50	15 ..	15 50	15 25	35 ..	22 ..	.. ..	.. ..
21	Noale *(Venezia)*	23 25	22 50	37 ..	33 ..	16 50	15 50	15 ..	14 50	32 ..	28 ..	110 ..	100 ..
22	Padova	23 67	22 83	33 50	32 ..	18 ..	15 50	16 ..	.. ..	36 ..	28 ..	125 ..	86 ..
23	Rovigo	21 ..	23 50	35 ..	32 ..	17 75	16 25	15 25	.. ..	50 ..	25 ..	145 ..	120 ..
	REGIONE IV. —												
24	Porto Maurizio	.. ..	.. ..	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	.. ..	34 ..	27 ..	127 ..	120 ..
25	Genova	23 86	.. ..	37 25	31 25	16 50	12 22	15 37	14 73	31 50	24 50	96 ..	.. ..
	REGIONE V. —												
26	Piacenza	23 63	23 38	.. ..	.. ..	15 95	15 23	16 ..	15 50	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
27	Parma	24 87	24 37	37 ..	31 50	16 12	15 75	16 37	15 87	32 50	22 50	190 ..	140 ..
28	Reggio nell'Emilia	25 50	24 50	45 ..	42 ..	17 50	16 50	18 ..	17 ..	34 ..	24 ..	220 ..	180 ..
29	Modena	24 38	23 50	45 50	41 50	16 50	13 50	15 75	15 50	27 50	22 50	142 50	117 50
30	Ferrara	24 02	23 62	45 50	38 50	15 87	.. ..	15 12	.. ..	30 50	14 ..	145 ..	115 ..
31	Bologna	21 ..	23 ..	41 50	39 ..	15 87	.. ..	17 ..	15 75	32 50	27 50	162 50	142 50
32	Ravenna	23 75	23 50	48 ..	38 ..	15 ..	14 75	14 50	13 50	50 ..	35 ..	160 .	155 ..
33	Forlì	24 25	23 75	48 ..	42 ..	14 75	14 ..	18 ..	15 ..	60 ..	30 ..	150 ..	125 ..
	REGIONE VI. —												
34	Pesaro	23 62	.. ..	.. ..	.. ..	13 75	.. ..	17 ..	.. ..	42 48	34 98	116 ..	101 ..
35	Jesi	24 10	24 ..	51 ..	39 ..	15 30	15 25	.. ..	.. ..	38 50	30 ..	120 ..	108 ..
36	Macerata	23 25	.. ..	.. ..	.. ..	15 ..	.. ..	.. ..	.. ..	32 ..	26 ..	145 ..	115 ..
37	Ascoli Piceno	22 ..	21 ..	52 60	42 60	15 ..	.. ..	.. ..	.. ..	45 ..	35 ..	126 ..	100 ..
38	Foligno *(Perugia)*	21 31	23 52	50 ..	45 ..	15 45	.. ..	16 66	.. ..	34 ..	29 ..	90 ..	82 ..
	REGIONE VII. —												
39	Lucca	26 63	24 88	53 ..	45 ..	15 47	14 17	15 99	14 ..	40 ..	30 ..	125 ..	110 ..
40	Pisa	26 01	25 57	.. ..	.. ..	15 41	15 ..	16 12	.. ..	21 ..	20 ..	127 45	100 62
41	Livorno	26 50	26 ..	46 ..	42 ..	11 50	11 ..	18 50	18 ..	22 ..	15 .	110 ..	100 ..
42	Firenze	25 ..	24 50	52 25	49 50	18 50	18 ..	17 50	17 .	41 97	36 19	117 ..	110 ..
43	Arezzo	23 85	22 21	50 ..	40 ..	14 11	14 15	18 41	16 90	50 ..	46 ..	110 ..	105 .
44	Siena	25 ..	24 ..	50 ..	35 ..	14 30	13 50	16 25	15 75	40 ..	28 ..	108 ..	95 ..
45	Castel del Piano *(Grosseto)*	26 50	25 ..	50 ..	40 .	21 ..	17 .	16 ..	.. ..	34 ..	30 ..	110 ..	105 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 10 al 16 febbraio 1896.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		1ª qual.	2ª qual.	SUINA	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 50	2 10	4 80	4 80	7 40	6 40	.. 38	.. 33	.. 26	1 45	1 25	1 80	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	3 ..	2 ..	.. ..	4 52	9 ..	8 ..	.. 37	.. 33	.. ..	1 38	1 20	1 25	.. ..	1 20	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 60	2 20	.. ..	4 ..	8 ..	7 ..	.. 35	.. 30	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	3 25	2 75	8 ..	7 ..	.. 40	.. 38	.. 22	1 60	1 20	1 70	.. ..	1 50	.. ..	1 40
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	8 20	6 75	.. 38	.. ..	.. ..	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
8 50	8 ..	2 60	2 10	.. ..	4 62	8 75	7 87	.. 37	.. 25	.. 30	1 50	1 15	1 90	.. ..	.. ..	1 50	.. ..
9 86	8 80	4 45	3 85	.. ..	4 50	10 27	9 27	.. 40	.. ..	.. 35	1 70	1 45	1 90	1 30	1 30	1 30	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 36	.. 30	.. 24	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	7 ..	1 50	1 ..	.. ..	.. ..	8 50	6 50	.. 38	.. 35	.. 33	1 60	1 20	1 50	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	7 ..	2 85	2 25	4 50	4 ..	8 ..	7 ..	.. 39	.. 38	.. ..	1 55	1 25	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	2 80	3 40	3 ..	7 ..	6 60	.. 40	.. ..	.. ..	1 55	1 35	1 80	1 40	1 20	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 75	1 75	4 40	3 80	8 ..	7 50	.. 37	.. 32	.. ..	1 45	1 20	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 25	10 ..	4 25	3 50	3 50	.. ..	7 50	6 50	.. 39	.. 32	.. ..	1 60	1 30	1 50	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 25 / 10 ..	8 / 8 50	2 88 / 2 90	2 95 / 2 70	2 75	2 50	5 63	5 13	.. 41	.. 30	.. ..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	6 50	4 50	.. 41	.. 35	.. 31	1 60	1 30	1 40	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
6 66	.. ..	1 90	.. ..	.. ..	3 31	5 12	4 05	.. 41	.. 31	.. 21	1 45	1 20	1 42	1 35	1 15	1 15	1 18
9 ..	8 ..	2 70	2 50	3 70	3 20	5 ..	4 20	.. 42	.. ..	.. 36	1 50	1 40	1 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 42	.. 32	.. ..	1 50	1 20	1 50	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	2 60	2 40	5 75	4 50	.. 44	.. 40	.. ..	1 50	1 40	1 20	1 30	1 60	1 20	1 20
10 ..	9 ..	3 50	3 ..	3 ..	2 75	6 ..	5 25	.. 44	.. 36	.. ..	1 30	1 10	1 20	1 20	1 50	1 10	.. ..
8 ..	6 ..	2 90	2 70	2 65	2 65	6 25	5 25	.. 41	.. ..	.. 36	1 70	1 40	1 50	1 50	1 60	.. ..	.. ..
9 75	10 ..	3 20	2 75	1 50	1 50	4 25	3 50	.. 41	.. 38	.. 36	1 50	1 25	1 50	1 40	1 50	1 20	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	7 ..	10 ..	7 ..	.. 33	.. 30	.. ..	1 20	.. ..	1 60	.. ..	1 20	.. 80	.. ..
8 50	.. ..	3 40	.. ..	.. ..	5 50	9 50	8 ..	.. 45	.. 40	.. ..	1 60	1 30	2 ..	1 60	2 ..	.. ..	1 60
Emilia.																	
7 50	9 50	2 70	1 75	4 12	3 87	7 25	6 25	.. 38	.. 28	.. ..	1 51	1 18	1 70	.. 90	.. ..	.. 80	.. 80
6 65	6 65	3 10	2 90	3 70	3 70	8 ..	6 80	.. 36	.. 33	.. 27	1 80	1 40	1 45	.. 85	1 05	.. 85	.. ..
7 20	.. ..	2 70	.. ..	4 50	3 70	9 ..	7 ..	.. 37	.. 28	.. ..	1 70	1 40	1 40	1 10	1 20	1 ..	1 ..
8 25	8 65	2 20	2 90	3 40	2 20	7 ..	6 15	.. 40	.. 31	.. ..	1 65	1 35	1 25	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	2 62	1 75	2 ..	.. ..	5 ..	.. ..	.. 45	.. 30	.. ..	1 50	1 05	1 50	1 20	1 50	1 20	.. ..
.. ..	.. ..	1 70	2 25	3 62	.. ..	6 ..	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 42	1 32	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	3 ..	3 ..	2 50	5 50	4 50	.. 45	.. 35	.. ..	1 80	1 60	.. 90	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 10	3 ..	2 40	3 ..	2 50	.. 36	.. 30	.. ..	1 60	1 50	1 50	1 50	1 30	1 20	1 20
Marche e Umbria.																	
5 85	.. ..	2 80	2 30	3 50	3 ..	4 50	4 ..	.. 37	.. 33	.. ..	1 65	.. ..	.. ..	1 29	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	6 ..	5 ..	5 ..	4 50	.. 30	.. 25	.. ..	1 35	1 20	1 35	.. 90	1 ..	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 15	2 25	4 50	3 50	7 75	4 90	.. 25	.. 25	.. ..	1 50	1 ..	1 20	.. ..	1 20	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 50	2 50	6 ..	5 ..	.. 38	.. 28	.. ..	1 50	1 20	1 20	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
4 40	.. ..	1 30	1 10	3 30	.. ..	5 ..	.. ..	.. 40	.. 28	.. ..	1 35	.. ..	1 50	1 35	.. ..	.. 60	.. ..
Toscana.																	
7 50	5 50	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	7 ..	5 ..	.. 33	.. 30	.. ..	1 80	1 50	1 50	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
7 50	6 50	3 30	3 ..	2 12	.. ..	6 25	4 25	.. 33	.. 30	.. ..	1 65	1 50	1 35	1 50	1 50	1 ..	1 50
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 39	.. 36	.. ..	1 65	1 50	1 65	1 80	1 50	1 20	1 60
11 10	8 10	2 80	2 60	4 20	.. ..	10 ..	9 ..	.. 45	.. 40	.. 34	2 25	1 95	1 50	2 ..	1 50	1 80	2 ..
5 50	5 ..	1 40	.. ..	4 ..	3 ..	7 80	6 ..	.. 28	.. 26	.. ..	1 41	.. ..	.. 93	.. ..	.. 80	.. ..	.. ..
7 ..	6 50	2 20	1 90	4 50	4 ..	6 25	5 50	.. 31	.. 25	.. ..	1 60	1 35	.. ..	1 15	1 20	.. ..	1 10
9 50	4 ..	1 50	.. 90	3 50	2 10	6 ..	5 50	.. 30	.. 27	.. ..	1 35	1 20	1 50	1 05	.. 90	.. 60	.. 90

(Segue) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE VIII. —												
46	Roma	23 35	22 85	49 50	45 ..	15 35	14 65	14 35	13 85	43 ..	40 ..	107 ..	95 ..
	REGIONE IX. —												
47	Teramo	23 08	22 11	.. ..	.. ..	16 91	16 77	.. ..	.. ..	34 ..	24 ..	.. ..	.. ..
48	Chieti	25 ..	23 ..	51 ..	41 ..	16 ..	15 ..	.. ..	.. ..	55 ..	50 ..	.. ..	.. ..
49	Aquila	27 40	.. ..	.. ..	.. ..	16 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	Campobasso	23 77	22 79	51 ..	40 ..	16 20	15 30	17 16	15 ..	40 ..	30 ..	102 ..	88 ..
51	Foggia	24 ..	23 50	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	14 ..	13 50	.. ..	.. ..	100 ..	.. ..
52	Barletta	25 30	24 75	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	28 ..	22 ..	80 ..	75 ..
53	Bari	25 ..	24 50	52 ..	38 ..	16 ..	15 ..	16 ..	15 ..	35 ..	30 ..	95 ..	80 ..
54	Lecce	24 ..	.. ..	50 ..	43 ..	.. ..	15 ..	15 ..	14 50	27 50	22 50	89 50	79 50
	REGIONE X. —												
55	Maddaloni *(Caserta)*	24 23	23 28	.. ..	.. ..	14 57	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	Napoli	25 50	22 50	34 ..	30 ..	14 92	14 42	20 80	19 80	33 ..	23 ..	117 ..	102 ..
57	Benevento	21 45	19 ..	.. ..	.. ..	14 30	.. ..	17 45	.. ..	35 ..	30 ..	115 ..	95 ..
58	Avellino	23 50	21 70	.. ..	.. ..	17 ..	16 50	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno	21 ..	19 ..	55 ..	38 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
60	Genzano *(Potenza)*	20 ..	18 50	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	14 ..	.. ..	45 ..	35 ..	80 ..	70 ..
61	Cosenza	23 80	23 ..	44 90	39 90	17 ..	16 14	17 32	15 80	44 ..	34 ..	111 ..	109 ..
62	Catanzar[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36 ..	17 ..	15 ..	18 ..	.. ..	40 ..	34 ..	88 ..	85 ..
	REGIONE XI. —												
64	Palermo	25 28	24 51	39 50	28 50	15 ..	14 ..	17 ..	.. ..	47 ..	37 50	95 50	73 ..
65	Messina	21 50	19 50	33 50	30 50	16 50	.. ..	16 50	.. ..	26 ..	25 ..	74 ..	68 ..
66	Catania	25 50	24 89	32 ..	31 ..	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	20 ..	16 ..	78 50	75 50
67	Siracusa	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	Caltanissetta	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
69	Girgenti	26 50	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	90 ..	80 ..
70	Trapani	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE XII. —												
71	Cagliari	21 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	33 ..	28 ..	130 ..	110 ..
72	Sassari	22 42	21 70	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	36 ..	90 ..	82 80

Mercuriali delle settimane precedenti non

CONCLUSIONI.

Cereali: Il *frumento* ebbe nuovi aumenti di prezzo sui mercati di Carmagnola, Alessandria, Vicenza, Jesi, Pisa, Aquila, Cosenza, Palermo, Catania e Girgenti.

Il *riso*, salì di prezzo a Conegliano e Cosenza (2ª qualità) e discese a Catania.

Il *granturco* incarò a Pavia e deprezzò a Conegliano, Padova (2ª qualità) e Forlì.

L'*avena* salì di prezzo ad Alessandria, Pavia (2ª qualità), Napoli e Catania e disceso a Vicenza e Ravenna.

Vino: Il *vino* crebbe di prezzo sul solo mercato di Milano (1ª qualità): discese a Padova (2ª qualità), Jesi e Siena.

Olio: I prezzi dell'*olio* ribassarono a Padova, Catania e Ca

del pane in 72 mercati del Regno, dal 10 al 16 febbraio 1896.

	CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
												BOVINA			OVINA			
	forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		1ª qual.	2ª qual.	SUINA	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																		
	.. ..	7 65	7 65	.. ..	2 42	.. 90	4 12	3 85	.. ..	.. ..	.. ..	1 70	1 50	1 65	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Meridionale adriatica.																		
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 33	.. 28	.. ..	1 35	1 05	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	1 25	3 75	.. ..	.. ..	.. 32	.. 27	.. ..	1 50	1 05	1 05	1 ..	1 ..	.. 60	.. 60
	6 50	6 ..	2 ..	1 90	4 ..	.. ..	8 50	8 ..	.. 38	.. 28	.. ..	1 80	1 60	1 50	.. 95	.. 85	.. 70	.. 85
	8 ..	9 ..	3 30	4 ..	2 50	.. ..	6 ..	5 ..	.. 34	.. 29	.. ..	2 ..	1 60	1 ..	.. 95	.. 95	.. ..	.. ..
	10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 30	.. 18	1 90	1 50	1 20	1 30	1 ..	1 ..	.. 90
	.. ..	9 ..	.. ..	3 ..	2 25	1 50	.. ..	.. ..	.. 28	.. 30	.. ..	1 99	1 60	1 30	1 20	1 ..	1 20	.. ..
	8 ..	7 ..	2 50	1 50	4 ..	3 ..	12 ..	11 ..	.. 36	.. 32	.. ..	1 90	1 70	1 50	1 40	1 20	1 10	1 10
	9 ..	8 50	2 10	.. ..	4 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 33	.. 26	.. 20	2 20	1 70	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	..
Meridionale mediterranea.																		
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 29	.. 23	.. 14	1 80	1 70	1 24	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	8 20	7 20	2 ..	1 80	3 60	4 10	7 20	.. ..	.. 38	.. 30	.. 20	2 10	1 80	1 60	1 10	1 20	.. ..	.. ..
	7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 31	.. 24	.. ..	1 60	1 25	1 ..	1 10	1 ..	.. 70	.. ..
	9 ..	8 ..	4 ..	2 50	3 ..	2 50	7 ..	6 ..	.. 32	.. 26	.. ..	1 70	.. ..	1 05	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..
	7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 10	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 20	.. ..	1 ..	.. ..	1 ..	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
	.. ..	6 50	.. ..	2 10	4 70	4 50	11 50	11 ..	.. 30	.. 20	.. ..	1 60	1 ..	1 10	.. 80	.. 80	.. 60	.. 60
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	8 ..	8 ..	2 50	.. ..	7 ..	7 ..	9 ..	.. ..	.. 36	.. 32	.. 26	2 20	1 90	1 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Sicilia.																		
	10 ..	8 ..	2 57	2 07	5 35	6 85	9 60	9 10	.. 46	.. 38	.. ..	2 62	1 37	1 90	.. ..	1 37	.. ..	.. ..
	7 ..	5 ..	2 70	2 40	6 ..	6 ..	8 ..	7 25	.. 42	.. 38	.. ..	2 ..	1 75	1 75	1 25	1 ..	1 ..	.. ..
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 42	.. 35	.. ..	2 26	2 10	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	11 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 32	.. ..	2 10	1 90	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 36	.. ..	.. ..	2 10	1 70	1 30	1 30	1 ..	1 ..	.. ..
	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Sardegna.																		
	6 50	5 50	.. ..	3 50	5 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 42	.. 38	.. 30	1 25	.. ..	1 37	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..
	.. ..	7 12	.. ..	1 45	3 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 45	.. 30	.. ..	1 15	.. ..	.. 82	.. 68	.. 68	.. 68	.. ..

pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.

gliari (1ª qualità), segnalarono rincaro i mercati di Genova, Siena e Sassari.

Foraggi: Il *fieno* ebbe un solo aumento di prezzo sul mercato di Palermo.

La *paglia* rincarò a Brescia ed a Cagliari; a Palermo si verificò rincaro nella paglia da foraggio e deprezzamento in quella da lettiera.

Carni: La carne *suina* deprezzò a Iesi e salì di prezzo a Napoli.

Anche la carne di *agnello* scemò di prezzo sul primo mercato e crebbe sul secondo.

Pane: Pei rincari subiti dal frumento il *pane* crebbe di prezzo sulle piazze di Genova (1ª *qualità*), Cosenza (1ª *qualità*), Palermo, Messina e Girgenti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 340303 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 157363 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 300, al nome di Zangla Giovanni Anastasio di Paolo, domiciliato in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Anastasio Zangla Giovanni di Paolo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 marzo 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1101864 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 160 al nome di Molinari Maria-Defina fu Gian Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Cazzuli Gioconda, moglie in seconde nozze di Achille Airaldi, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Molinari Maria-Delfina fu Gian Francesco ecc. ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 marzo 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 864144 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Pellegrini Maria Francesca fu Girolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Nardone Maria Giuseppa fu Francesco, domiciliata a Fragneto Monforte (Benevento), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pellegrini Francesca-Pasqualina-Vincenza, fu Girolamo etc. etc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 836797 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 55 al nome di Raggio Giacomo di Andrea, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Zoagli (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raggio Francesco-Giacomo di Andrea minore, ecc., (il resto come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 2 ordinale, n. 17 di protocollo e n. 17774 di posizione, rilasciata il 2 Luglio 1894 dall'Intendenza di Finanza di Venezia, al sig. Tasca Luigi di Tommaso, pel deposito fatto da questi del certificato di usufrutto del consolidato 5 0[0, n. 769162 della rendita di L. 20 per rinnovazione.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni si consegnerà il nuovo certificato di usufrutto a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, il 14 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del Medico Direttore, con retribuzione annua di L. 700, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Caltanissetta a mente del disposto dal decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 giugno p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredate coi documenti prescritti dal decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di Laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 29 febbraio 1896.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

Accademia Pontaniana

CONCORSO AL PREMIO TENORE

Si propone al concorso pel premio di Lire 510 il seguente tema:

Nuove ricerche sulla genesi degli elementi nervosi e nevroglici — Rapporto reciproco dei medesimi e degli elementi nervosi fra loro.

CONDIZIONI

1. Il concorso è aperto per tutti gl' italiani, esclusi i soli soci residenti dell'Accademia Pontaniana.

2. I lavori *dovranno essere accompagnati da tutti i preparati che ne illustrano le conclusioni* e dovranno farsi pervenire, franchi da ogni costo, al Segretario generale dell' Accademia, Prof. Luigi Pinto (*Strada S.ª Lucia a mare 92*), per tutto il dì 31 marzo dell'anno 1897.

3. Ogni lavoro sarà presentato chiuso e suggellato, con un segno ed un motto sul piego. Insieme sarà presentata una scheda chiusa e suggellata, nella quale sarà notato il nome e l'indirizzo dell'autore, e sarà di fuori lo stesso motto e lo stesso segno, che sarà nel piego. Gli autori che in qualunque modo si faranno conoscere, non potranno aspirare al premio.

4. Dopo il giudizio definitivo dell'Accademia, le schede del lavoro premiato e di quelli che avranno meritato l'*accessit*, saranno aperte, ed i nomi degli autori saranno pubblicati.

5. Saranno bruciate le schede dei lavori non approvati, i quali non pertanto saranno depositati nell'Archivio dell'Accademia, contrassegnati col proprio motto.

6. I lavori coronati e quelli che avranno ottenuto l'*accessit*, resteranno di proprietà de' loro autori, i quali potranno pubblicarli per le stampe, sempre che li vorranno. Ma se l'Accademia crederà di doverli anch'essa pubblicare, potrà farlo senza che l'autore glielo possa impedire: e l'Accademia ne darà all'autore dugento copie gratis.

Napoli, 27 febbraio 1896.

Il Segretario Generale
LUIGI PINTO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 5 marzo 1896

Presidenza del Presidente FARINI

La seduta è aperta (ore 15 e 05).

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE, legge il decreto di proroga e quello di riconvocazione del Parlamento.

Comunicazioni del Governo.

CRISPI, presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che il Gabinetto ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani di S. M., che le ha accettate.

Il Gabinetto resta in carica per il mantenimento dell'ordine pubblico e il disbrigo degli affari correnti.

PRESIDENTE. Dichiara che i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Levasi (ore 15 e 10).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 5 marzo 1896

Presidenza del Presidente VILLA

La seduta comincia alle ore 14,5.

RICCI, segretario, legge i processi verbali delle sedute del 19 dicembre 1895, che sono approvati.

ACCINNI, BADALONI, BETTOLO, FUSCO A. PIPITONE, SERENA e BROCCOLI, giurano.

Comunicazioni del Governo

CRISPI, presidente del Consiglio (Vivi segni di attenzione), comunica alla Camera che il Ministero ha rassegnato a Sua Maestà le sue dimissioni. Sua Maestà il Re le ha accettate. (Vivi e prolungati applausi da varii banchi — Grida di: Viva il Re! — Esclamazioni vivissime all'estrema sinistra). I ministri rimangono al loro posto fino all'insediamento dei successori per il mantenimento dell'ordine pubblico. (Vivissimi rumori e interruzioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE dà atto al presidente del Consiglio delle sue dimissioni e dell'accettazione fattane da Sua Maestà, e prega la Camera di voler attendere a domicilio le ulteriori deliberazioni della Corona. (Vivissimi prolungati rumori all'estrema sinistra).

La seduta è sciolta alle 14,15

R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

All'ordinaria adunanza di domenica 23 febbraio scorso tenuta sotto la presidenza del senatore Fedele Lampertico presidente, assistè l'avv. Croabbon di Parigi che fece omaggio all'Istituto della sua opera *La science du point d'honneur*.

Il presidente Lampertico con parola gentile presentò l'illustre francese, il quale in modo altrettanto cortese ringraziò l'Istituto di aver gradito il suo lavoro, e ne diede qualche informazione dichiarando che è un commentario ragionato, sull'offesa, sul duello e suoi usi e legislazione in Europa, e sulla responsabilità civile, penale, religiosa, degli avversari e dei testimoni.

Quindi il m. e. senatore Rossi, parlando della *Colonizzazione dell'Eritrea* disse:

« Mentre si avanza un turbine di guerra all'Eritrea, non mi è parsa una tesi al di fuori dei compiti dell'Istituto: la colonizzazione; certo mi suona in questo momento una manifestazione virile.

« Se il parlare oggi di protettorato a sistema inglese, o anche tedesco, cogli abissini, sarebbe d'una eccessiva buona fede, il figurarsi una colonia puramente commerciale, agricola, per vie di trattati cogli abissini, sarebbe una ingenuità: abbandonare poi l'Eritrea: atto di anime vili.

« Se qua e là tra le classi dirigenti spuntano degli scettici, vivo è l'entusiasmo nel popolo che rappresenta l'esercito. E quando una soluzione tra la civiltà e la barbarie s'impone, che monta se ne usciremo un po' più poveri? lavoreremo di più, amministreremo meglio. Sono le prove comuni nel dolore quelle che cementano e fortificano le nazioni.

« Se la emigrazione è, anche in economia, una questione vitale per l'Italia, essa lo è particolarmente per il Veneto. Un totale di N. 106,500 emigranti permanenti ci sottrasse il 1891 .

« Saranno ben 150,000 nel 1895. Avversata fino ad anni or sono nelle sfere ufficiali, l'emigrazione prende tuttora, in parte ad evitare i passaporti, le vie clandestine di Amburgo, Brema, Gavrer Anversa, quando ha denaro; cade sotto le mani delle agenzie quando denari non ha, com'è in gran parte del Veneto.

« Può l'istituto disinteressarsene se vuol vivere la vita del paese? Esso circonderà, ma non ne dubito, della sua autorità, del suo prestigio morale, i Veneti emigranti nei territori annessi all'Italia in Africa, non meno di quanto ha promesso di fare un altro corpo scientifico, la Società Geografica Italiana. »

Il senatore Rossi descrisse quindi le 4 specie di colonizzazione. La 1ª *governativa*, 2ª *libera*, 3ª *speculativa* a base di salarii, 4ª *autonoma* a base di possesso. Della prima narrò come abbia in Germania il palese appoggio del Governo, citando dei fatti, e come non sarebbe stato possibile da noi; lodando però la iniziativa generosa presa dal barone Franchetti, che l'oratore consultò più volte.

La Colonia *libera* si esplica nelle due Americhe a base di salario se l'emigrante è povero; a base di possesso se ha seco un peculio; ma che in tutti i casi non lascia traccia d'influenza, di nome italiano.

Propriamente lagrimevole è la Colonia *speculativa* esercitata per imprese di compagnie estere, per lo più tedesche, che trattano gli emigranti italiani come la loro materia prima.

E questa si rispecchia nel Brasile per la via degli agenti piantati in Italia, tra i quali, delle eccezioni sono possibili, ma nel fatto la emigrazione pei nostri contadini è tutta una odissea che comincia il primo stadio pendente e dopo l'ingaggio; prosegue il secondo nei porti e nelle soste ed indugi per via, con notti allo scoperto e in alberghi disonesti, e il terzo stadio ai porti di arrivo, coll'internamento a 3 o 400 chilometri entro terra, per impedire il ritorno, onde corra la scelta fra lavorare o morire e spesso *lavorare per morire*. Quanta pietà muovano quelli che tornano di là in Italia, chiunque ne vide alle stazioni ferroviarie scalzi, quasi nudi, inebetiti, può testificarlo.

La Francia colle sue colonie, sprovvista com'è di coloni, non mira che all'ambiziono, sia pure alla gloria. I tedeschi, invece mirano al lucro; essi stessi emigrano sempre meno, valendosi degli italiani.

Ultima la Colonia *autonoma*, base il possesso, è quella di cui l'Associazione nazionale pei missionari italiani ha il patronato.

Questa ha già provveduto il necessario pei 127 coloni partiti in gennaio che si trovano sul posto e ad una parte di quelli che li raggiungeranno in autunno.

Sulla qualità dei terreni l'oratore si riportò alle relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta del 1891, alla relazione Franchetti del 1894 ed alle notizie particolareggiate che ne dà l'Associazione. Consegnò poi al banco della presidenza una formula dei contratti passati coi capi-famiglie, leggendone i patti principali e la mezzadria per otto anni, senza spese d'imposta, nè d'amministrazione, per cui d'anno in anno gradualmente scemerà il costo fino a tanto che la emigrazione potrà secondarsi a patti ben migliori di quelli che ora la portano al Brasile.

Indicando finalmente le pagine dell'ultimo bollettino della Società geografica italiana, dove la colonia nuova e la colonia Franchetti sono descritte, il senatore così concluse l'importante suo discorso, che abbiamo per la cronaca riassunto:

« La mia mozione! essa è tutta d'ordine morale, nei termini stessi in cui è posta dalla Società geografica che ha sede in Roma, ma che dall'Istituto Veneto verso la emigrazione veneta assumono un interesse particolare. Havvi, è possibile, taluno che vorrebbe contrastare la emigrazione perchè può rincarare i salarii alle stremate proprietà agricole. Ma è provvidenziale, altri dirà fatale, che [illegible]

« L'America, non c'è che dire è degli americani. Nell'Asia dove il mondo ebbe la culla, ivi della umanità, vuol credersi da molti, che si daranno le ultime sorti. Ma una predizione che risulta di tutta evidenza gli è questa: che le esuberanze europee di uomini e di denaro son destinate a incivilire e cristianizzare l'Africa misteriosa. Se perfino la Svezia, e il piccolo Belgio, quasi inconscienti, si fanno della partita!... Ma qui m'accorgo di deviare, tanto più vi ringrazio, signori, della vostra cortese attenzione; io so che patrocinando presso l'Istituto, i nostri buoni e forti emigranti, non è un vano appello che avrò fatto ai vostri cuori come alle menti vostre ».

***

Il presidente ringraziando il Rossi della sua mozione, dichiara che nulla si ommetterà per portare a cognizione i fatti esposti, e gli intendimenti dell'Istituto, in appoggio morale della colonizzazione eritrea.

***

Il m. e. Teza dà relazione dell'opera col titolo *Tepetikan* ossia la raccolta delle scritture sacre del Buddianesimo, fatta stampare dal Re di Siam e donata all'Istituto del Governo Giapponese. La raccolta è in lingua salica, ha 39 volumi dei quali 8 contengono la Disciplina (il *vinaya*) venti volumi i discorsi, le prediche, le controversie (il *suttanta*) e gli altri undici racchiudono la teologia più riposta (l'*abhidhamma*). In questi sta appunto la parte più importante, perchè quasi ignota nell'occidente.

Il m. e. Lioy presenta una comunicazione sui costumi dell'*Aphrophora spumaria*, cicaletta notturna la quale passa il suo stadio di larva negli involucri spumosi che in primavera si vedono comunissimi sulle graminacee leguminose, e su altre piante.

Il s. c. Cipolla presenta un lavoro sulla *Lonza di Dante*.

Il s. c. Nicolis dà comunicazione di una sua memoria sulla *Idrologia del veneto occidentale* divisa in quattro parti: I. Circolazione interna delle acque nella regione montuosa Sedimentare vulcanica. — II. Circolazione interna delle acque nell'alta e bassa pianura diluviale, pluvio-glaciale, ed alluvionale — III. Circolazione delle acque nella regione montuosa morenica — IV. Fonti termali e minerali.

Il s. c. Polacco dice, nella sua memoria intorno al *matrimonio contratto sotto condizione ed a termini* che: ferve tra civilisti la disputa sugli effetti di un tal matrimonio, contrariamente al disposto dell'art. 95 cod. civ. L'Autore ne sostiene l'assoluta nullità, e mostra anzitutto come la questione abbia una grande pratica, benchè a prima vista non sembri, perchè ciò che si dice del matrimonio deve valere per tutti gli *actus legitimi* (omancipazione, adozione, riconoscimento di figli naturali ecc.) di cui il matrimonio non è che una specie.

Sulla natura di questi atti legittimi basa anzitutto l'Autore la sua tesi, mostra l'infondatezza del sistema che argomenta per analogia dalle norme dettate dal Codice quanto all'effetto delle condizioni impossibili o illecite nei contratti e nei testamenti; soggiunge che ad ogni modo è più razionale l'argomentare da quella che regge i contratti, sia perchè contiene la regola, mentre l'altra una ingiustificata eccezione, sia per la natura di atto convenzionale propria del matrimonio. Ribatte da ultimo gli argomenti che si vogliono trarre in contrario senso dai lavori preparatori e dall'art. 124 del Codice.

Il s. c. Visentini parla sul *Comportamento dei conduttori discontinui assoggettati ad azioni elettriche*. È un seguito alla nota presentata all'Istituto nel maggio 1892 sulla resistenza elettrica dei contatti. L'autore aveva cercato di dimostrare sperimentalmente che essa dipende sovratutto dall'esistenza delle atmosfere gazose e dagli strati di ossido.

[illegible] elettrica dei conduttori discontinui (polveri metalliche) in seguito ad azioni elettriche esterne, dipende sovratutto da uno spostamento del dielettrico interposto fra le particelle conduttrici. La

cosa viene provata con esperienze su emulzioni di mercurio nell'olio di oliva e nell'essenza di trementina. Le azioni elettriche provocano la riunione delle minutissime gocce di mercurio, in masse di maggiori dimensioni.

Il s. c. Vicentini presenta pure una memoria fatta in collaborazione col prof. G. Pacher « *Fotografie di scariche elettriche attraverso a corpi opachi e fotografie di ombre elettriche* ». Studiando il comportamento anormale di certi corpi rispetto ai raggi del Röntgen gli Autori hanno ottenuto senza impiego dei tubi di Crookes le fotografie di scariche non visibili attraverso il cartone ed all'ebanite. Presentano parecchie fotografie e fra queste quelle delle ombre di monete ottenute sotto l'azione dell'effuvio elettrico diretto contro il cartone o l'ebanite che proteggono le lastre.

Il sig. A. M. Antoniazzi tratta dell'*Equazioni di condizione per le occultazioni osservate a Padova* nel 1894 e nel 1895.

Finite le letture l'Istituto si raccolse in adunanza segreta.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 27 febbraio 1896

Presidenza del sen. GAETANO NEGRI, *vice-presidente*

Si apre la seduta alle ore 13 colla lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e colla presentazione dei libri pervenuti in omaggio.

— Il Socio corr. Francesco Novati legge una sua Nota intorno alle *Noie* di Girardo Pateg, notaro e poeta cremonese. Dopo aver fatto rilevare come il Pateg si consideri oggi quale il più antico rimatore volgare che sia fiorito in Lombardia (giacchè i documenti che lo concernono permettono di stabilire ch'egli visse e poetò nei primi lustri del secolo XIII), il Novati mette in rilievo l'importanza che per la storia della letteratura italiana dell'imitazione provenzale e più particolarmente per quella delle forme metriche della nostra antica poesia hanno le *Noie* da lui rimesse alla luce.

— Il S. C. Alessandro Lattes tratta del posto che spetta al *Libro delle consuetudini Milanesi* (1216) nel diritto consuetudinario lombardo quale si rileva dalle diverse raccolte d'usanze compilate nelle città di Lombardia nel secolo XIII. Quel Libro si distingue nettamente da tutte le altre per la forma, ed il confronto conferma l'ipotesi che esso non sia una raccolta autentica ma un lavoro di privato giureconsulto (probabilmente Pietro Giudice). Invece il suo contenuto presenta notevoli analogie colle consuetudini delle altre città lombarde, e l'esame successivo delle varie parti prova che come il diritto statutario, anche il diritto consuetudinario si è svolto in tutto o in modo uniforme sì per la procedura, sì pel diritto civile, sia pure pel diritto feudale.

— Il Professor Sangalli annuncia alcuni casi di anomala conformazione d'organi d'uomo, cioè: 1° Un caso di duplicità del pancreas in una vecchia d'anni 74. — 2° Un caso di tre pancreas accessorii in un vecchio d'anni 77. — 3° Un caso di deficiente sviluppo dei dolimi e pervertita struttura degli epididimi, in giovane ben conformato, d'anni 28. — 4° Un caso di ventriglio di gallo, dalla cui parte sinistra sporge il collo e capo d'un pulcino. Alla relazione dei vari fatti soggiunge spiegazioni ed esami della più fina organizzazione delle parti.

— I Professori A. Bartoli e C. Somigliana presentano una Nota *Intorno al metodo elettrico di misurare le temperature e le quantità di calore*. Gli Autori impiegano due fili di platino i cui estremi emergono dal liquido contenuto in un voltametro: col mezzo di tre interruttori fanno passare la corrente di uno o più elementi Danieli per i due fili messi nello stesso circuito; poscia distaccata la pila e levata la comunicazione elettrica fra i due fili di platino, mettono questi in comunicazione con un galvanometro, il quale devia sempre fortemente con liquidi cattivi conduttori, come acqua stillata, acqua di fonte, anilina, alcool, ecc.; mentre invece non devia affatto se il voltametro contiene benzolo, toluene, solfuro di carbonio, idrocarburo, ricavati dal petrolio, o un qualsiasi altro isolante.

Questa corrente di polarizzazione s'inverte (come era da prevedersi) coll'invertire la corrente polarizzante, e si manifesta qualunque sia la disposizione dei due fili del voltametro (per esempio due elici uguali, aventi l'asse comune). Questi esperimenti provano chiaramente che una parte della corrente che traversa il filo di platino, passa per il liquido in una quantità che dipende principalmente dalla conduttività di questo. Pertanto il metodo elettrico per misurare la temperatura di un liquido non può dare risultati precisi, ammenochè il liquido non sia un perfetto coibente; o che il filo di platino venga isolato dal liquido semiconduttore.

— Il prof. L. Maggi, legge: *Varietà morfologiche degli interparietali e preinterparietali nei feti, neonati e giovani di cavalli* (equus caballus L.).

L'Autore indica dapprima il materiale che ebbe a sua disposizione per questo studio, e cioè 30 crani equini, di cui 28 di feti, 1 di neonato ed 1 di due mesi di nascita. — 528 crani di feti sono seriati mese per mese, incominciando dai tre e arrivando ai 12, con gradazioni intermediarie di una, due, tre settimane e con diversi esemplari della medesima età o periodo di sviluppo. — Poi, accennato all'importanza delle varietà morfologiche degli interparietali e preinterparietali del cavallo pel confronto che si potrebbe istituire con quello d'altri mammiferi ed in particolare con quelle dell'uomo, che, in proposito, ha un parallelismo morfologico col cavallo, passa a darne la descrizione, riassumendone in seguito i risultati generali.

Da ultimo fa alcune considerazioni intorno alle varietà morfologiche dei preinterparietali, che continuano quelle che l'Autore già fece sulle stesse ossa, di due bambini e di un giovanissimo chimpanzè; e, messa avanti l'importanza di tener calcolo delle razze o sottorazze in queste ricerche per avere anche qui la spiegazione morfologica delle apparenze formali dei fatti anatomici, conclude che, ammettendo essersi determinata nei mammiferi la formazione originaria, come di due interparietali, anche di due preinterparietali, si potrà nel caso di pluripreinterparietali, trovare o ricondurre teoricamente i diversi ossicini a due *preinterparietali primari o principali*, ritenendo gli altri come *complementari*, pel riempimento della fontanella omonima.

— Terminate le letture, si passa alla nomina di un Membro effettivo in sostituzione del defunto Andrea Verga; viene eletto il socio corrispondente prof. Angelo Scarenzio,

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Washington, alla *Neue Freie Presse*, che il governo americano è gravemente preoccupato della risoluzione votata dal Congresso relativamente a Cuba, ma che si spera che la faccenda si appianerà, quando si eviti ogni precipitazione.

Il governo, aggiunge il telegramma, è poco disposto a riconoscere il diritto di belligeranti agli insorti ed ancor meno l'indipendenza di Cuba. Le dichiarazioni imparziali dei consoli americani a Cuba tendono, in fatti, a stabilire che la causa dei cubani non è tale quale li suppone il Congresso.

Il governo crede che il Congresso si sia ingannato sull'entità dei fatti. Il potere esecutivo sottoporrà ai membri influenti del partito governativo l'esposizione dei fatti ed espri-

merà il parere che gli Stati Uniti non debbano fare attualmente passi attivi relativamente a Cuba.

* * *

Sopra proposta dei signori Smith e Stevenson la Camera dei Comuni d'Inghilterra ha approvato la risoluzione seguente:

« La Camera dei Comuni esprime la sua profonda simpatia per le sofferenze sopportate dagli armeni e deplora l'insuccesso degli sforzi tentati per migliorare la loro situazione. Non vedendo speranza di miglioramento nell'amministrazione dell'Impero ottomano, la Camera si associa alla dichiarazione fatta dal primo lord dell'ammiragliato l'11 febbraio corrente che suona: La Turchia non ha messo in esecuzione le riforme proposte; nulla ci obbliga a difenderla; noi siamo interamente liberi da ogni impegno per ciò che concerne la conservazione dell'Impero ottomano ».

L'*Indipendance* dice che è questo un voto puramente platonico che non avrà conseguenza e non impegna affatto il governo inglese.

* * *

Nella sua seduta del 2 marzo il Reichstag della Germania ha incominciato la discussione della legge sugli zuccheri.

Il Segretario di Stato per le finanze, sig. Posadowsky disse che il Governo non intende affatto di favorire l'industria degli zuccheri a detrimento delle altre industrie; esso vuole mantenere la situazione creata colla legge del 1881. L'agricoltura si lagna con ragione; il Governo deve assisterla.

Si è obbiettato, proseguì il ministro, che la coltura della barbabietola rappresenta appena il 2 p. c. della terra coltivata in Germania. L'argomento è falso come se si volesse apprezzare l'importanza delle città anseatiche secondo i chilometri quadrati del loro territorio. Dei paesi interi vivono da questa coltivazione la cui rovina provocherebbe un crollo economico.

Se la Germania rinunzia ai premî, bisognerebbe ottenere la stessa cosa dagli altri Stati per mezzo di negoziati diplomatici, ciò che sarebbe impossibile. Gli avversarî della legge favoriscono la speculazione. La guerra di Cuba ha fatto aumentare i prezzi degli zuccheri, sebbene essa non abbia influenza sulla produzione saccarina. Diggià la Svezia ed altri Stati producono abbastanza per non aver bisogno di acquistare in Germania.

Nel 1891, i premî d'esportazione sono stati ridotti, ma gli altri Stati non hanno seguito l'esempio della Germania ed hanno profittato delle misure prese da essa. Conviene ora giungere al colmo sopprimendo completamente i premî? L'Austria ci fa una seria concorrenza, grazie al suo premio di fr. 2,50, eguale a quello del Belgio? Noi non possiamo adottare il premio francese che supera di marchi 7,45 il nostro premio attuale.

Il ministro spiega il meccanismo del progetto di legge che permetterà agli industriali di pagare un prezzo più elevato agli agricoltori.

Il ministro smentisce che gli Stati della Germania del Sud siano assolutamente ostili al progetto. Essi hanno votato contro unicamente perchè giudicavano i premi troppo elevati, ma accettarono una transazione.

Il deputato sig. Richter combatte il progetto.

Nella seduta del 3 la discussione è continuata.

Prese la parola il ministro dell'agricoltura de Hammerstein-Loxten il quale disse che, mentre tutti gli Stati, la Russia e l'America in particolare, cercano di togliere alla Germania il mercato del mondo, questa non può disarmare. Il ministro espresse la speranza che si adotterà una legge che faccia prosperare questo ramo importante dell'agricoltura.

Il sig. Puttkamer propose che il progetto di legge fosse inviato ad una Commissione di 21 membri.

A questa proposta si associarono altri deputati.

La votazione fu rimandata ad un'altra seduta.

Per telegrafo poi si annunzia che il Parlamento ha votato il rinvio del progetto di legge ad una Commissione.

* * *

La *Neue Freie Presse*, ha per telegrafo da Kiel, che l'Imperatore Guglielmo si recherà anche quest'anno ad Abbazia presso Fiume, dopo si tratterrà qualche tempo.

L'*yacht* imperiale *Hohenzollern* partirà il 7 del mese corrente per Abbazia e si fermerà in quelle acque circa otto settimane. L'Imperatore non si recherà per la via di mare, si servirà invece della ferrovia e passerà per Vienna. Ad Abbazia lo precederanno l'Imperatrice ed i Principi.

* * *

Tra gli incidenti, durante il viaggio del Presidente Faure, i giornali francesi mettono in rilievo, come fatto politico importante, il discorso con cui il Vicepresidente della Camera di Commercio di Lione, sig. Isaac, a nome dell'indisposto Presidente, sig. Aynard, membro del Centro sinistro della Camera dei deputati, ha salutato il Presidente della Repubblica.

Il discorso letto da Isaac, e redatto da Aynard, è un'acerba critica del programma del ministero di cui condanna il progetto di imposta progressiva sulla rendita. Nel discorso è detto che il miglioramento delle classi sociali sta in intimo rapporto col patrimonio dei padroni. Se si tende ad indebolire questi, non si farà certamente il bene degli operai. I sindacati non devono diminuire la libertà individuale.

Questo discorso è importante non solo perchè fu pronunciato dal Vicepresidente della Camera di Commercio di Lione, che è la prima di tutta la Francia, ma anche perchè la Commissione parlamentare del bilancio ha deciso di domandare a tutte le Camere di Commercio un parere circa la riforma tributaria.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. l'Imperatore Guglielmo, appena ebbe notizia dell'esito del combattimento di Adua, inviò un telegramma al Re d'Italia, esprimendogli il suo profondo e cordiale rammarico.

S. M. il Re gli rispose immediatamente, ringraziandolo con calde ed affettuose parole per i sentimenti espressigli.

La crisi ministeriale. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

S. M. il Re che ha ricevuto ieri sera gli on. Fa-

rini, Presidente del Senato, e Villa, Presidente della Camera; ha ricevuto oggi, alle ore 14, l'on. Biancheri; alle ore 14,30 l'on. generale Ricotti; alle ore 15 l'on. Visconti Venosta ed alle ore 16 l'on. Di Rudinì.

S. M. il Re ha ricevuto alle ore 18 l'on. Brin e quindi l'on. Perazzi.

Croce Rossa Italiana. — Il Consiglio Superiore nella sua ultima adunanza ha stabilito d'inviare in Africa un nuovo Ospedale da montagna capace di 100 e più letti. Tutto il personale occorrente è già pronto.

Coll'ospedale partirà una larga provvista di materiale da medicazione, biancherie o generi di conforto ecc. il tutto per un valore di oltre lire 35,000.

I rinforzi in viaggio. — I piroscafi *Enna*, *Sumatra*, *Adriatico* ed *Iniziativa*, provenienti da Napoli, con a bordo il 31°, 32° e 33° battaglioni fanteria d'Africa, una compagnia del genio e due batterie da montagna, sono giunti oggi a Suez ed hanno proseguito per Massaua.

— Iersera salpò da Napoli per Massaua il piroscafo *Montebello* con 300 conducenti, con quadrupedi, munizioni e provviste.

— Proveniente da Napoli proseguì ieri da Suez per Massaua il piroscafo *Singapore* con il 34° e 35° battaglioni fanteria, coi maggiori Rivera e Morozzo.

Proveniente da Napoli proseguì pure ieri da Porto Said per Suez e Massaua il piroscafo *Paraguay* con il 36° battaglione fanteria, col maggiore Camparini ed un riparto di carabinieri.

Pei feriti in Africa. — Si telegrafa da Parigi che ieri quella Camera di Commercio italiana e tutte le Società italiane di Parigi hanno aperto sottoscrizioni in favore dei feriti delle truppe italiane in Africa.

Telegrafasi poi da Londra che numerose notabilità della Colonia italiana hanno tenuto una riunione, nella quale aprirono una sottoscrizione in favore dei feriti d'Africa. Vennero raccolte subito 120 lire sterline.

Marina mercantile. — I piroscafi *Perseo*, *Domenico Balduino* ed *Orione*, della N. G. I. partirono ieri il primo da Suez per Napoli, il secondo da Massaua ed il terzo da Montevideo, entrambi, i due ultimi, diretti a Genova.

Ieri pure il piroscafo *Fulda*, del N. L., da Gibilterra proseguì per New-York ove giungeva il vapore *Kaiser Wilhelm* della stessa società.

Roma. — Spettacoli di questa sera:

Valle — *I granatieri*, ore 21.

Quirino — *Compagnia equestre*, ore 21.

Panorama Nazionale, (Via Mortaro, 17) — *Parigi*: giovedì e domenica: *Proiezioni*, dalle 18 alle 19.

ESTERO

La raccolta del riso in Birmania. — I rapporti ufficiali definitivi sulla raccolta del riso in Birmania valutavano alla fine dello scorso Dicembre a 2,023,000 gli ettari sottoposti alla coltura di questo cereale. Questa cifra dà un aumento di 70,800 ettari sulla coltivazione dell'anno precedente.

Il corrispondente del *Manchester Guardian* a Rangoon crede potersi stimare ad 1,573,000 tonnellate il supero della raccolta disponibile per l'esportazione del 1896.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TARANTO, 5. — Proveniente dagli Stati Uniti è stamane giunta la nave americana *Minneapolis* per entrare in bacino.

LONDRA, 5. — Lord Salisbury, conferì ieri con l'Ambasciatore d'Italia, generale Ferrero.

L'AVANA, 5. — Gl'insorti sono stati sconfitti in parecchi scontri e specialmente a Mamey, ove si distinse il Principe di Borbone.

MENTONE, 5. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, coi Ministri Bourgeois e Lockroy è qui giunto stamane.

Fu subito inaugurato il monumento con discorsi del deputato Malaussena e del Sindaco Laurenti.

Il Presidente ricevette quindi al Municipio le autorità locali. Il generale Gebharth, presentandogli gli ufficiali del battaglione alpini, disse che esso è uno dei più belli battaglioni francesi che si trovano vicino alla frontiera, la quale saprebbe, occorrendo, difendere.

Félix Faure gli rispose lodando il contegno delle truppe. « Voi siete, disse egli, il corpo d'avanguardia della Francia, che può contare su voi ».

Il Presidente ricevè alle 2 pom. l'Imperatore d'Austria-Ungheria.

BERLINO, 5. — La Commissione del Reichstag pel bilancio, udite le dichiarazioni particolareggiate del Segretario di Stato per gli esteri, barone di Marschall, sulla necessità di provvedere all'aumento della flotta, ha concesso i fondi per la costruzione di due incrociatori di seconda classe e di un incrociatore di quarta classe.

VIENNA, 5. — La *Politische Correspondenz* conferma la notizia che il Ministro degli esteri, conte Goluchowski, partirà lunedì per Berlino, ove si tratterrà alcuni giorni ed assisterà al pranzo che l'Ambasciatore austro-ungarico a Berlino, L. de Szögyeny, offrirà alle LL. MM.

VIENNA, 5. — La *Neue Freie Presse* annunzia che il Ministro degli esteri, conte Goluchowski, è atteso a Berlino lunedì o martedì.

Tale viaggio era stato già progettato da parecchio tempo ed ha per iscopo di restituire la visita fattagli dal principe di Hohenlohe, Cancelliere dell'Impero tedesco.

BERLINO, 5. — *Reichstag*. — Dopo breve discussione, si approva lo stanziamento stabilito in bilancio pel Vescovo dei Vecchi-cattolici.

VALENCIA, 5. — Oggi vi fu una nuova dimostrazione contro gli Stati Uniti. I vetri del Consolato degli Stati Uniti sono stati rotti a sassate.

La polizia caricò e disperse i dimostranti.

BERLINO, 5. — La Commissione del Reichstag pel bilancio, oltre i fondi per la costruzione di due incrociatori di seconda classe e di un incrociatore di quarta classe, ha concesso anche i primi fondi per la costruzione di parecchie torpediniere e di uno stazionario per Costantinopoli.

MENTONE, 5. — L'Imperatore d'Austria-Ungheria è arrivato al Palazzo del Municipio alle ore 1,20 per fare visita al Presidente Félix Faure, che lo ricevette all'ingresso dell'appartamento.

Dopo lo scambio dei saluti, l'Imperatore d'Austria-Ungheria è entrato nel Gabinetto del Sindaco, dove il Presidente Félix Faure gli ha presentato i Ministri. Questi si sono quindi ritirati e l'Imperatore è restato solo col Presidente Félix Faure. Il colloquio ha durato venti minuti.

La folla applaudì l'Imperatore, all'entrata e all'uscita del Municipio, gridando: *Viva la Pace!*

Un drappello di corazzieri ed i cacciatori delle Alpi gli resero gli onori militari.

Il Presidente tornerà stasera a Nizza.

BERLINO, 5. — *Reichstag.* (*Continuazione*). — Si approva la proposta di rinviare ad una Commissione composta di 21 membri, il progetto sugli zuccheri.

La sola Sinistra votò contro.

VIENNA, 5. — Oggi hanno avuto luogo le elezioni comunali pel primo Collegio.

Sono riusciti eletti 23 liberali e 18 antisemiti, i quali guadagnano così quattro seggi.

Complessivamente sono stati eletti 93 antisemiti e 42 liberali.

LONDRA, 6. — *Camera dei Comuni.* — Si discute il bilan- della Marina.

Il primo Lord della Tesoreria, A. J. Balfour, dichiara che l'Inghilterra avrà fra tre anni navi sufficienti per lottare in modo soddisfacente contro quelle di due nazioni qualsiasi.

MENTONE, 6. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, si recò ieri nel pomeriggio all'*Hôtel Cap Martin* per restituire la visita all'Imperatore d'Austria-Ungheria.

Il grande scudiere, conte di Wolkenstein, ricevette il Presidente Félix Faure ai piedi della scala.

L'Imperatore e l'Imperatrice ricevettero privatamente il Presidente Félix Faure, senza che altri assistesse al ricevimento. Questo durò 18 minuti.

MONTECARLO, 6. — Il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, è giunto ieri a Monaco e fu accolto dalla popolazione con acclamazioni.

La città era addobbata con archi di trionfo.

Félix Faure si recò a visitare il Principe e la Principessa, che lo ricevettero circondati dalla loro Corte.

Il Principe pronunziò un discorso, evocando l'amicizia di cinque secoli per la Francia, suggellata sui campi di battaglia.

Félix Faure si recò poscia a Turbie a visitarvi lo Czarevich ed i Granduchi di Leuchtenberg e Oldenburg, che lo ricevettero riuniti nello stesso salone.

Félix Faure tornò la sera a Nizza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 5 marzo 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	755.4
Umidità relativa a mezzodì	67
Vento a mezzodì	Sud moderato.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 14.°2. Minimo 11.°1.

Pioggia in 24 ore: mm. 1.2.

Li 5 *marzo* 1896.

In Europa depressione ancora molto estesa intorno alla Norvegia meridionale, sempre più estendentesi al S, pressione elevata all'estremo Oriente. Christiansund 737: Amburgo 741; Bamberga 748; Zurigo 752; Algeri 760; Madrid, Atene, 763; Mosca 770.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 4 a 5 mm. al N e Centro, poco al S; venti forti meridionali al Centro; pioggie al N e Centro; temperatura aumentata; mare agitato lungo costa dell'alto Tirreno.

Stamane: cielo coperto o piovoso nel continente; venti freschi e forti del 3° quadrante.

Barometro: 752 al N, 755 a Tolone, Roma, Lesina, 760 Palermo, Lecce, 762 a Malta.

Mare mosso o agitato costa ligure e tirrenica.

Probabilità: venti freschi ed abb. forti del 3° quadrante; cielo nuvoloso o coperto con pioggie; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 marzo 1896

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	mosso	15 8	7 1
Genova	1/4 coperto	mosso	12 3	8 5
Massa Carrara	piovoso	agitato	12 0	6 5
Cuneo	sereno	—	7 8	1 0
Torino	1/4 coperto	—	6 8	3 0
Alessandria	coperto	—	7 3	4 0
Novara	coperto	—	6 7	3 8
Domodossola	1/2 coperto	—	6 7	0 8
Pavia	nebbioso	—	4 7	2 7
Milano	nebbioso	—	5 4	3 5
Sondrio	piovoso	—	5 8	1 5
Bergamo	nebbioso	—	5 8	2 4
Brescia	piovoso	—	7 0	5 0
Cremona	coperto	—	4 0	1 6
Mantova	nebbioso	—	5 2	3 0
Verona	piovoso	—	8 5	5 0
Belluno	piovoso	—	4 2	0 7
Udine	coperto	—	8 8	4 4
Treviso	nebbioso	—	6 3	6 0
Venezia	nebbioso	calmo	7 0	5 0
Padova	coperto	—	6 4	4 2
Rovigo	nebbioso	—	6 8	3 2
Piacenza	3/4 coperto	—	2 9	1 2
Parma	nebbioso	—	4 4	1 6
Reggio Emilia	coperto	—	6 2	0 8
Modena	coperto	—	5 2	1 1
Ferrara	—	—	—	—
Bologna	coperto	—	8 9	— 0 4
Ravenna	coperto	—	15 1	7 5
Forlì	3/4 coperto	—	10 0	5 0
Pesaro	piovoso	calmo	13 8	9 6
Ancona	coperto	mosso	13 2	5 4
Urbino	coperto	—	9 8	4 2
Macerata	coperto	—	11 8	2 7
Ascoli Piceno	coperto	—	11 0	6 0
Perugia	coperto	—	9 0	5 7
Camerino	coperto	—	10 0	7 0
Pisa	1/2 coperto	—	15 4	9 8
Livorno	1/2 coperto	molto agitato	13 9	10 8
Firenze	coperto	—	14 4	8 0
Arezzo	coperto	—	11 9	4 3
Siena	coperto	—	11 7	4 0
Grosseto	1/4 coperto	—	13 4	5 4
Roma	piovoso	—	13 3	11 1
Teramo	1/2 coperto	—	13 4	4 8
Chieti	coperto	—	13 8	3 0
Aquila	coperto	—	10 0	5 5
Agnone	coperto	—	10 6	4 4
Foggia	coperto	—	17 0	8 9
Bari	coperto	calmo	17 8	8 0
Lecce	1/2 coperto	—	16 1	7 5
Caserta	coperto	—	15 2	9 8
Napoli	coperto	agitato	13 6	11 0
Benevento	—	—	14 8	10 1
Avellino	piovoso	—	12 7	5 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	piovoso	—	9 9	5 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	14 2	2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	15 8	10 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	17 7	11 7
Palermo	3/4 coperto	calmo	20 2	9 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 0	13 0
Caltanissetta	nebbioso	—	14 5	3 3
Messina	sereno	legg. mosso	16 6	10 2
Catania	sereno	calmo	16 3	8 5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	16 9	7 4
Cagliari	sereno	calmo	19 0	10 5
Sassari	coperto	—	15 3	8 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 marzo 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	87,15 20 25 40 $42^{1}/_{2}$ 50).		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	87,40 45 $47^{1}/_{2}$ 50	87 $43^{3}/_{4}$			— —
»			detta in cartella di L. 50 a 200	87,60	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25	88,50	— —			— —
»			detta $4^{1}/_{2}$ %	100,25	— —			— —
			detta 4 %		— —			87 50
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			56 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			108 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			477 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			464 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	$327^{1}/_{2}$ 327	— —			— —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			489 —
»	500	500	» » » » » $4^{1}/_{2}$ %		— —			498 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » $4^{1}/_{2}$ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano $4^{1}/_{2}$ %		— —			493 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			647 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			497 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			747 — (1)
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			48 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	845		— —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1225 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —	$194^{1}/_{2}$		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —	54		— —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —			61 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			200 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	198 $197^{1}/_{2}$		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			316 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			125 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			29 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 17 — A chiarimento: per pezzi piccoli 4 %, s'intende da L. 4 a L. 40, incluso - $4^{1}/_{2}$ da L. 3 a L. 15, incluso - Per dette Rendite spezzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 400 per il 4 %: da L. 45 a L. 300 per il $4^{1}/_{2}$ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			85 —
»	250	125	» » - Vita		— —			215 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			283 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			417 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			280 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	111 32½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	111 95	— —	111 85	111 80 90	111 90	— —	112 25
2	Londra	90 giorni	— —	28 05½	28 12	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	28 20	— —	— —	28 20	28 21	— —	28 30½
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	138 137 90	138 —	— —	138 20

Risposta dei premi . 28 marzo

Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 marzo

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1896

Rendita 5 %	89 40
detta 4½ %	101 50
detta 4 %	89 50
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 %	108 —
Obb. Città di Roma 4 %	465 —
» Cred. Fond. S. Spirito	330 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	498 —
Azioni Ferr. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» Banca d'Italia	760 —
» » Romana	350 —
» » Generale	48 —
» Banco di Roma	100 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'acqua	194 —
Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	200 —
» » Tramway-Omnib.	200 —
» » Molini Mag. Gen.	45 —
» » Immobiliare	47 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	— —
» » Piccola Borsa	125 —
» » Risanamento	25 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Fondiaria Incend.	85 —
» » » Vita	214 —
» » Ferr. Sarde	305 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
» » Acciaierie	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	280 —
» » » 4 %	115 —
» » Ferroviarie	283 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	448 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.

Visto: Il Deputato di Borsa: ALESSANDRO RUGGERI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.